

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	3
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla composizione del Comitato permanente per i pareri	7
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	8
ALLEGATO (Parere approvato)	26

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che il deputato Paolo Russo, il quale sostituiva, per il gruppo Forza Italia, il deputato Francesco Paolo Sisto, facente parte del Governo, cessa di far parte della Commissione, non essendo più appartenente al medesimo gruppo Forza Italia.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere

sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 413.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede Atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Segnala, quindi, come la Commissione avvii l'esame, ai fini del parere al Governo,

dello schema di ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 413). Informa altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021.

Rileva che il termine per l'espressione del parere parlamentare, il quale era fissato al 29 agosto 2022, è stato prorogato di dieci giorni, ai sensi dall'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

Ricorda infatti che il provvedimento è stato assegnato nell'imminenza della conclusione dei lavori parlamentari per l'aggiornamento estivo (il 9 agosto) e che, anche in considerazione dell'attuale condizione di *prorogatio* delle Camere, ha ritenuto di chiedere al Presidente della Camera di disporre la predetta proroga di dieci giorni, al fine di consentire alla Commissione di esaminare il citato schema di decreto alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di settembre.

Segnala altresì che il Governo ha fatto sapere per le vie brevi che per questa settimana attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva del decreto.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, prima di illustrare il contenuto dello schema ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).

Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il

riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha confermato, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziare è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, « intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa ». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).

In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associa-

zioni combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.

In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.

L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, il quale, all'articolo 2, punto 11, ha previsto il finanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, dell'articolo 2 della citata

legge n. 92 del 2006, che ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2, per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive, e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 « Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 « Associazioni combattentistiche »). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziato le relative risorse aggiuntive.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha infatti disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2019, l'ammontare del contributo è stato di 357.145 euro.

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 884, ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Successivamente, anche l'articolo 1, comma 1012, della legge di bilancio 2022 (la legge n. 234 del 2021), ha previsto un contributo di 200.000 euro, sia per il 2022 sia per il 2023, per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, contributo esteso al 2024 dall'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto – legge n. 228 del 2021.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, l'articolo 1 dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.681.833,66 (nel 2021 l'importo è stato di euro 1.525.833,66);

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 258.743,64 (nel 2021 l'importo è stato di euro 234.743,64);

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 215.619,70 (nel 2021 l'importo è stato di euro 195.619,70).

Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 13 maggio

2022, l'ANPPIA il 13 luglio 2022 e l'ANED il 13 aprile 2022).

Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 2.156.197 (nel 2021 l'importo è stato di euro 1.956.197).

L'erogazione del contributo, come chiarito dal medesimo articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della Missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'*iter* della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla citata legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata propor-

zione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995.

Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2021, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 13 maggio 2022, l'ANED il 13 aprile 2022 e l'ANPPIA il 13 luglio 2022.

I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame.

Per quanto riguarda le associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta, alla data del 31 dicembre 2021, 27.167 associati. L'Associazione è attualmente iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. È in attesa di iscrizione all'istituendo Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. L'ANPPIA conta attualmente 3.035 associati.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della

Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati disponibili i soci ANED risultano essere 2.492.

In conclusione, si riserva di formulare per la seduta di domani una proposta di parere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla composizione del Comitato permanente per i pareri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, a seguito delle modifiche nella consistenza dei gruppi della Camera, sono state apportate alcune modifiche alla composizione del Comitato permanente per i pareri: in particolare, per il Gruppo Insieme per il futuro, entra a far parte del Comitato la deputata Conny Giordano e, per il gruppo Fratelli d'Italia, cessa di far parte del Comitato il deputato Emanuele Prisco.

Continua a far parte del Comitato la deputata Sabrina De Carlo, non più per il gruppo Movimento 5 Stelle, ma per il gruppo Misto, ferma restando la sua funzione di segretaria del Comitato.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3704, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, rileva innanzitutto come esso, a seguito delle numerose modifiche apportate al Senato, si componga di 73 articoli, raggruppati in otto capi.

In particolare:

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza.

Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37-*quater*, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.

Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39-*bis*, reca disposizioni in materia di istruzione e università.

Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41-*ter*, reca disposizioni in materia di giustizia.

Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.

L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

In tale ambito si prevede che la delibera dell'ARERA debba essere adottata entro il 30 settembre 2022.

L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a

offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incaricata anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

L'articolo 3, comma 1, sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Si estende inoltre dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle « materie prime critiche » e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (al comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (al comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Il comma 2 riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

Il comma 4 dispone in relazione agli oneri della disposizione, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

del credito d'imposta per imprese gassivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità.

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore del trasporto a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il 2 maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante.

Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su

strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante.

Ai sensi del comma 6, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2022 a favore di RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A., al fine di proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio non sia superiore alle 3 ore.

L'articolo 9-ter, introdotto dal Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L'articolo 10, comma 1, incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022.

All'Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti.

Il comma 2 precisa che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia del MISE, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.

L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento.

Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all'energia ceduta nel 2023.

Inoltre, si consente all'ARERA di avvalersi del GSE anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti urbani e assimilabili, precisando che, anche qualora l'ARERA si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Tale disciplina transitoria prevede

che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.

L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023; per la relativa copertura viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il « Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori ».

L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto decreto Semplificazioni) in caso di inadempienza che metta a rischio il conseguimento degli obiettivi del PNRR, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

L'articolo 16, comma 1, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il comma 3 modifica il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Il comma 4 dispone che per 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

I commi da 6-ter a 6-sexies, introdotti dal Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022.

Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Il comma 8 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novella concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto – sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria – qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non supe-

riore a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì fermo che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del PNRR.

Il comma 9, modificato al Senato, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.

Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo *status* degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016

della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.

I commi da 1 a 3 prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

Vengono altresì finanziati diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È poi autorizzata la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo.

Il comma 7-bis consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma del 2009.

L'articolo 18, al comma 1, reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici.

Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).

Il comma 2, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome.

Il comma 3 integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La novella di cui al comma 1, lettera *a*), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico).

La lettera *b*), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario *standard* regionale.

La novella di cui al numero 2) della stessa lettera *b*) reca alcuni termini tem-

porali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale – decreto già previsto dalla disciplina finora vigente – di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore – previamente stabilito in base alle regioni di riferimento – del fabbisogno regionale *standard*.

L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'articolo 20-*bis*, introdotto al Senato, sopprime il riferimento al « traduttore » tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.

L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).

Il comma 1 prevede:

alla lettera *a*), l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 – conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022;

alla lettera *b*), un incremento provvisorio di tale indicizzazione, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica).

Il suddetto incremento provvisorio di cui alla lettera *b*) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 2 quantifica l'onere finanziario netto per il 2022 derivante dal comma 1 e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo articolo 43.

L'articolo 21-*bis*, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi pre-

videnziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro.

L'articolo 23-*bis*, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti (lavoratori fragili e genitori di minori di anni 14).

L'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di 6 vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.

Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19.

L'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.

L'articolo 25 eleva (a 25 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 10 precedentemente previsti) il limite massimo di spesa

previsto per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (cosiddetto bonus psicologi).

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).

La rimodulazione dei posti è tra il sistema cosiddetto di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata. In particolare, 8.000 posti sono trasferiti dal primo al secondo sistema.

Inoltre, l'articolo prevede che l'incremento previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.

L'articolo 27 amplia (a 180 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza) la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L'articolo 27-*bis*, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *Master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.

L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un *decoder* digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

L'articolo 30, al comma 1, autorizza Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.

L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A., in particolare precisando che il capitale sociale di 45 milioni di euro, fissato dalla norma primaria, è da intendersi come capitale sociale iniziale, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.

Viene altresì precisato che i soci potranno trasferire alla Società, per l'assolvi-

mento dei suoi compiti, anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.

L'articolo 31-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici « inagibili » o « parzialmente inagibili », dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania).

Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.

La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.

È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.

Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.

L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-*ter*, in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

Il comma 1 individua nella Regione l'autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.

Il comma 2 disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12 del Codice dell'ambiente.

Il comma 3 prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

Il comma 7 stabilisce che la fase di verifica della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione prevista.

Il comma 8 stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell'amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non

superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

Il comma 9 stabilisce che l'autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali).

Il comma 10 contempla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato.

Al comma 11 è previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al comma 12 partecipa al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale; questi ha diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso.

I commi 13 e 14 indicano, rispettivamente, le disposizioni applicabili e il carattere perentorio dei termini previsti.

L'articolo 33-*bis*, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip S.p.A., è autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione

dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 33-*ter*, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L'articolo 33-*quater*, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili.

In particolare, il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture MilanoCortina 2020-2026 S.p.A.

Il comma 3 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione.

Il comma 4 assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné.

Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

L'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.

L'articolo 35 rfinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel PNRR.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), rfinanzia i contratti di sviluppo per 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 1, lettera *b*), incrementa la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

L'articolo 35-*bis*, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.

La stabilizzazione prevista dall'articolo deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.

L'articolo 36, al comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.

Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.

Le risorse sono destinate a finanziare l'adozione di misure di salvaguardia per gli 9 operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono

attuata dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle suddette norme.

L'articolo 37-*bis*, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.

L'articolo 37-*ter* dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

In particolare, con una prima modifica viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura.

Una seconda modifica prevede la costituzione all'inizio della Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

L'articolo 37-*quater*, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro.

Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.

Si tratta, in particolare:

i) di un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in

godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva; si evidenzia come tale elemento, sia stato introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 e sia qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere alla qualifica di docente esperto, che importa il diritto a un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. Gli emendamenti 38.3 T2 e 38.21 T2, riformulati, approvati in sede referente, sostituiscono la qualifica di docente esperto con un sistema di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'articolo 14, comma 6-*vicies quater*, del decreto-legge n. 36 del 2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l'articolo opera su due versanti:

i) sostituisce il citato articolo 14, comma 6-*vicies quater* del decreto-legge n. 36 del 2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei *target* PNRR.

L'articolo 39-*bis*, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 41 destina, soltanto per il 2022, le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

L'articolo 41-*bis* attribuisce un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.

L'importo di tale trattamento economico è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

L'articolo 41-*ter* reca modifiche in materia di giustizia tributaria.

In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria.

In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella mede-

sima posizione occupata al momento del transito.

Inoltre, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Si stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

L'articolo 42-*bis*, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 42-*ter*, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.

L'articolo 42-*quater*, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.

L'articolo 42-*quinquies*, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di « Innovazione e tecnologia della microelettronica ».

La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.

L'articolo 42-*sexies*, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

L'articolo 42-*septies*, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 43, al comma 1 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022, ed al comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

Il comma 3 modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato e autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), mentre il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento.

L'articolo 44 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, a decorrere dal 10 agosto 2022.

Quanto alle motivazioni di necessità e urgenza del decreto-legge, segnala come il provvedimento, originariamente composto da 44 articoli, risulti incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 73 articoli.

Esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle finalità aventi ad oggetto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali.

Sono poi presenti ulteriori disposizioni in materia di: eventi sismici (articolo 17 e 31-*bis*), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-*bis*), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-*bis*), circoli della Marina militare (articolo 37-*bis*), trattamento economico dei vertici di forze armate, forze di polizia e pubbliche amministrazioni (articolo 41-*bis*), internazionalizzazione del *contact center* dell'INPS (articolo 42-*bis*).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale « diritto di asilo », « immigrazione », « sicurezza dello Stato », « tutela della concorrenza », « sistema tributario », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale », « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali », « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), e), g), l), m), n), o), q) ed s) della Costituzione, alle materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « tutela e sicurezza del lavoro », « tutela della salute », « ordinamento sportivo », « ordinamento della comunicazione », « pro-

tezione civile », « governo del territorio », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », e « coordinamento della finanza pubblica », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie, di competenza residuale regionale, agricoltura e trasporto pubblico locale e turismo, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare:

L'articolo 9, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del MIMS, di concerto con il MEF, con il quale stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo per sostenere l'incremento dei costi del carburante sostenuti dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

L'articolo 16, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro il 30 settembre 2022, per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la ripartizione del fondo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali;

L'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministero della salute con il quale sono adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali con i quali le regioni e le province autonome definiscono l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, per ciascun anno, del superamento dei limiti di spesa regionale;

L'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 2), prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, en-

tro il 31 dicembre 2022, del decreto – già previsto dalla disciplina finora vigente – da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto del finanziamento del SSN, il valore (previamente stabilito in base alle regioni di riferimento) del fabbisogno regionale *standard*;

L'articolo 32, comma 5, prevede l'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, ai fini dell'adozione del DPCM con il quale può essere nominato (e possono essere specificati i relativi poteri delegati dal Governo) un Commissario unico per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche;

L'articolo 32, comma 5, prevede inoltre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle ordinanze del Commissario unico che derogano alla legislazione regionale;

L'articolo 32, comma 7, prevede che, in caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome o di un ente locale tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Commissario unico, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni; in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari;

L'articolo 32, comma 7, prevede inoltre che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente

da un organo della regione, provincia autonoma o ente locale, il Commissario unico propone al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli affari regionali, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-regioni per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza; decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Segnala inoltre che l'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni.

A tal proposito, ricorda che con le sentenze n. 114 e n. 123 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nella parte in cui non prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ovvero con le singole Regioni e Province autonome interessate, a seconda delle singole previsioni impugnate e rese oggetto di distinte censure in ciascuna delle due pronunce in esame.

In particolare, con la sentenza n. 123 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 562 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La Corte ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 606, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisca le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le singole Regioni e Province autonome interessate.

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, segnala l'opportunità di prevedere che il riparto del fondo istituito dall'articolo 9-ter sia effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

In merito al rispetto degli altri principi costituzionali, in relazione all'articolo 35-bis (che prevede la possibilità di stabilizzazione, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR con le procedure concorsuali previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta), richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Con riferimento a tale previsione, la Corte costituzionale ha, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006).

La Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio,

tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004).

In questo quadro, assume poi rilievo la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione; in proposito la Corte costituzionale ha chiarito che « è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che "la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico", sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di "procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno", violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010) ».

Ricorda infine che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione (l'articolo 22 della legge n. 133 del 1999) che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche del-

l'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Sulla base della disposizione erano state bandite procedure di riqualificazione riservate al personale delle qualifiche inferiori al fine di coprire solo l'intera quota « riservata » del 70 per cento dei posti disponibili. Secondo la Corte, le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principî costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principî enunciati. La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali « da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori », e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare « gli effetti distorsivi » che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3704, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alle finalità di adottare misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di adottare misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

rilevato altresì come il provvedimento rechi ulteriori disposizioni in materia di: eventi sismici (articoli 17 e 31-*bis*), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-*bis*), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-*bis*), circoli della Marina militare (articolo 37-*bis*), trattamento economico dei vertici di forze armate, forze di polizia e pubbliche amministrazioni (articolo 41-*bis*), internazionalizzazione del *contact center* dell'INPS (articolo 42-*bis*);

evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie « diritto di asilo », « immigrazione », « sicurezza dello Stato », « tutela della concorrenza », « sistema tributario », « ordina-

mento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile e penale », « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali », « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », « tutela dell'ambiente », assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), e), g), l), m), n), o), q) ed s) della Costituzione;

segnalato come rilevino anche le materie, « tutela e sicurezza del lavoro », « tutela della salute », « ordinamento sportivo », « ordinamento della comunicazione », « protezione civile », « governo del territorio », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « coordinamento della finanza pubblica », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le materie agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo, attribuite alla competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

segnalato come, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

segnalato peraltro come l'articolo 9-*ter*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni;

richiamata, con riferimento all'articolo 35-*bis* (che prevede la possibilità di

stabilizzazione, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR con le procedure concorsuali previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta), la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 9-ter, valutata la Commissione di merito, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, l'opportunità di prevedere che il riparto del fondo istituito dall'articolo medesimo sia effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all’acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all’acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update</i> (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all’acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l’esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa. Atto n. 420 (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	31
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421 (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all’acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l’integrazione di <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i> (RPAS) negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422 (<i>Esame e rinvio</i>) .	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfibia », relativo all’acquisizione di 3 nuove unità	

anfibia, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423 (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424 (<i>Esame e rinvio</i>) ..	35
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425 (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426 (<i>Esame e rinvio</i>) .	38
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Sull'ordine dei lavori	45

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 settembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « *Offshore Patrol Vessel – OPV* » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (*Offshore Patrol Vessel – OPV*) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, de-

nominato « Cacciamine di nuova generazione (CNG) », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « Cacciamine di nuova generazione (CNG) » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 410.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101 », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.

Atto n. 416.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.

Atto n. 417.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della Classe Doria.

Atto n. 418.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ».

Atto n. 419.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, replicando alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta dal collega Ferrari riguardo alle caratteristiche tecniche che riusciranno ad esprimere i carri Ariete ammodernati, precisa che il carro Ariete è entrato in servizio nel 1998 e da allora non è mai stato sottoposto ad un'attività di ammodernamento e adeguamento tecnologico. Aggiunge che, nel 2019, l'Esercito, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento del programma pluriennale n. SMD 29/2019, ha commissionato la realizzazione di tre prototipi, che saranno consegnati entro la fine del corrente anno, quale *test-bed* per il successivo *upgrade* della flotta. Il programma in esame si ripromette, dunque, di risolvere le principali obsolescenze tecnico/operative della piattaforma (ammodernamento motore, cingolatura, gruppo cambio/sterzo, sostituzione ottica panoramica ed ottica puntatore, aggiornamento del sistema di tiro e del sistema di navigazione) e garantirne il

supporto logistico manutentivo. Conferma, pertanto, che a valle degli interventi previsti vi sarà un sostanziale allineamento della piattaforma Ariete ammodernata con le potenzialità degli altri carri armati.

Conclude osservando che l'ammodernamento del carro Ariete può considerarsi un *gap filler* nell'attesa dello sviluppo e della successiva introduzione in servizio di un nuovo carro da combattimento (*Main Ground Combat System*), da realizzarsi prioritariamente nell'ambito di una cooperazione con gli altri Paesi europei.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per le precisazioni fornite ed auspica che il programma di ammodernamento riesca a dotare le nostre Forze armate di un mezzo dalle caratteristiche simili a quelle dei carri armati in uso presso gli eserciti degli altri Paesi europei e in grado di affrontare le potenziali minacce che si stanno addensando sui principali scenari di riferimento. Ritiene che non possa essere in alcun modo accusato di non volere l'ammodernamento dello strumento militare, avendo avuto come suo faro in questa legislatura il sostegno all'industria della difesa al fine di fornire ai nostri militari gli strumenti più moderni, ma ribadisce l'esigenza di un approfondimento sull'ammodernamento della piattaforma anche con riguardo alla parte corazzata e al costo unitario per verificare se esistano soluzioni più vantaggiose.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ringrazia l'onorevole Ferrari per la costante e leale collaborazione che ha assicurato in tutta la legislatura e chiarisce che l'ammodernamento permetterà ai carri Ariete di raggiungere un livello di protezione antimina e anti IED (*Improvised Explosive Device*) nettamente superiore a quello attuale. Quanto alle possibilità di soluzioni alternative più economiche, fa presente che la soluzione individuata è quella più percorribile, considerata anche l'esigenza di disporre dei mezzi efficienti in tempi rapidi.

Alberto PAGANI (PD) osserva che l'ammodernamento dei carri Ariete presenta

due indubbi vantaggi. In primo luogo, consente di mantenere la capacità dell'industria nazionale nel relativo settore e, in secondo luogo, non si pone in contraddizione con la futura partecipazione dell'Italia al progetto, da sviluppare in cooperazione internazionale, di un carro armato europeo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Atto n. 420.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2022

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ribadisce quanto già affermato presso la Commissione difesa del Senato, confermando che il Governo non intende adottare il decreto senza avere preventivamente acquisito il parere di entrambe le Commissioni competenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella seduta odierna che si è svolta prima dell'esame degli atti all'ordine del giorno, di non procedere oltre nell'*iter* del provvedimento.

La Commissione concorda.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), nel rimettersi alle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza, esprime il rammarico del proprio gruppo per la determinazione assunta dall'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, infatti, che l'interruzione dell'*iter* impedisce di portare a compimento il prezioso lavoro svolto dalla Commissione difesa della Camera che, a larga maggioranza, ha approvato una risoluzione nella quale le problematiche del patrimonio abitativo della

difesa sono state affrontate con piena consapevolezza. A suo avviso sarebbe stato utile condurre in porto un provvedimento, di cui da tempo se ne avvertiva l'esigenza.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal segmento volo *Light Utility Helicopter* (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.

Atto n. 421.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere, su questo atto del Governo e sui successivi in esame, scade il 16 ottobre 2022 e che i rispettivi schemi di decreto sono stati assegnati anche alla V Commissione che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 settembre.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, illustra il programma pluriennale n. SMD 10/2022, che fa riferimento all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte ereditate dalle passate acquisizioni (*legacy*) e alla realizzazione del segmento di terra denominato *Ground Based Training System* (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica militare, delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.

Osserva, quindi, che la sostituzione delle flotte *legacy* con un'unica piattaforma del peso al decollo di circa 5 tonnellate, ha lo scopo di ridurre i costi gestionali e di supporto logistico, nonché di continuare a garantire, senza soluzione di continuità, un alto livello qualitativo alla funzione formativa e addestrativa della Nuova Scuola Elicotteri di Viterbo.

Il nuovo elicottero dovrà soddisfare requisiti che permetteranno di adeguare la formazione del personale ai nuovi standard imposti dall'innovazione tecnologica, consentendo ai piloti in addestramento il con-

seguimento dei brevetti di volo previsti dal quadro normativo vigente. Per rispondere a tali esigenze sarà necessaria la realizzazione di un *Training System* (ITS) composto dall'elicottero LUH (segmento di volo) e dall'insieme di sottosistemi addestrativi integrati (segmento di terra) denominato *Ground Based Training System* (GBTS). Il GBTS sarà utilizzato per l'attività dei piloti, specialisti e manutentori e la sua integrazione con l'elicottero, che rappresenta invece il segmento di volo dell'intero sistema, costituisce la base per garantire un'elevata efficienza, sia dal punto di vista tecnico che economico. Il nuovo elicottero dovrà, altresì, garantire un adeguato livello di interoperabilità con altri analoghi sistemi nazionali e in servizio presso i Paesi alleati, in termini di condivisione dei dati di missione per attività formative ed addestrative congiunte.

Per quanto riguarda i rapporti con l'industria, i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria aerospaziale ad alta tecnologia, trasversale a molteplici aree produttive che investono l'intero complesso dei sotto-settori connessi, quali quello aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informatico e telematica. Al riguardo, evidenzia che la difesa stima che lo sviluppo del programma avrà un forte impatto sulle piccole e medie imprese che si rifanno all'indotto del settore, distribuite su tutto il territorio nazionale, determinando una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, sia per la fase di produzione degli elicotteri, sia per la l'attività di manutenzione che sarà svolta negli anni a seguire. Un'altra importante ricaduta occupazionale sarà prodotta anche dalla realizzazione e gestione dei sistemi di manutenzione e dalle opere infrastrutturali che si renderanno necessarie per la costruzione della scuola. Inoltre, secondo quanto riferito nella scheda tecnica, il programma presenta, altresì, ampie opportunità di cooperazione internazionale e di *export*.

Per quanto attiene alla durata, rileva che il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto

avvio nel 2022 e durata complessiva di dieci anni (2022-2031). In particolare, dal 2022 è previsto l'avvio della progettazione e della realizzazione del segmento di terra (GBTS), in quanto elemento abilitante per il resto del programma, mentre l'acquisizione delle prime macchine è prevista a partire dal 2023, in numero di 3-4 elicotteri all'anno, durante un arco temporale di circa otto anni. Nei dieci anni di durata del programma saranno completati l'allestimento del GBTS, l'acquisizione dell'intera flotta (30 macchine) ed il relativo supporto logistico.

Il costo complessivo è stimato in 653 milioni di euro, di cui 45 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale fase garantirà lo studio, la progettazione e l'inizio dei lavori di realizzazione del *Ground Based Training System* – GBTS. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 608 milioni, di cui 55 milioni per la parte GBTS e 553 milioni per il segmento volo e relativo supporto logistico, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione degli elicotteri. Nella scheda tecnica dello stato maggiore viene precisato, inoltre, che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

Infine, segnala che in programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 64), con il medesimo fabbisogno previsionale complessivo di 653 milioni, di cui 100 milioni per la realizzazione del GBTS. La quota al momento finanziata è di 45 milioni distribuiti in sei anni da destinare interamente al GBTS. Il cronoprogramma dei pagamenti contenuto nello schema di decreto in esame distribui-

sce il finanziamento di 45 milioni in quattro anni invece che in sei. Sempre nel DPP 2022-2024 tra i programmi di previsto avvio (pag. 63) è presente il progetto di realizzazione delle opere info/infrastrutturali per la Nuova Scuola Elicotteri di Viterbo, struttura di addestramento al volo ad ala rotante dell'Aeronautica militare, il cui fabbisogno previsionale complessivo è di 157,2 milioni di euro, al momento finanziato sul bilancio della difesa per 120 milioni distribuiti in sei anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) negli spazi aerei nazionali.

Atto n. 422.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria Tripodi, osserva che lo schema di decreto in esame (Atto del Governo n. 422) si riferisce all'acquisizione di un sistema di simulazione in grado supportare l'integrazione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (*Remotely Piloted Aircraft Systems* – RPAS) negli spazi aerei nazionali.

L'esigenza nasce dalla progressiva introduzione di tecnologie RPAS nei settori *Air Traffic Management* (ATM) e della difesa dello spazio aereo nazionale, che ha ormai reso necessario la definizione di uno strumento in grado di analizzare e prefigurarne gli effetti, tanto nell'ambito della gestione integrata militare/civile del traffico aereo, quanto in quello dell'implementazione dei processi di comando e controllo delle operazioni (C2) della difesa aerea nazionale.

Più nel dettaglio, il programma pluriennale è riferito all'acquisizione dei *hardware/software* necessari alla realizzazione di un'architettura di simulazione, della documentazione a supporto delle attività di certificazione, delle pubblicazioni tecniche del sistema. Sono, inoltre, previste attività di *testing* che si renderanno eventualmente necessarie in fase di certificazione, attività di integrazione con i sistemi/*network* classificati/non classificati pre-esistenti e operanti, l'addestramento di istruttori, operatori e controllori e il supporto logistico dei sistemi acquisiti.

In particolare, il supporto logistico integrato dovrà prevedere una durata di 20 anni e dovrà assicurare un livello di disponibilità operativa minima dell'intero *network*, mentre la formazione del personale istruttore, operatore e controllore dovrà avvenire attraverso la somministrazione di appositi corsi da tenersi a cura dell'industria fornitrice, corredati da tutta la documentazione tecnica necessaria.

Il comparto industriale principalmente interessato è quello dell'industria aerospaziale e, con esso, i settori elettronico, informatico, telematica, *cyber*, aeronautico ed elettromeccanico e le industrie prevalentemente interessate sono quelle del settore della produzione dei sistemi elettronici, informatici e di alta tecnologia, localizzate nell'area romana e di Ronchi dei Legionari (GO).

La scheda tecnica dello stato maggiore della difesa precisa che, al momento, la Difesa non dispone di strutture, equipaggiamenti o soluzioni in grado di simulare scenari integrati che prefigurino l'impatto causato dalla progressiva integrazione degli aeromobili a pilotaggio remoto nei futuri scenari d'impiego. Il programma GLORIA, pertanto, rappresenta il catalizzatore per una possibile ricaduta tecnologica sulle piccole medie imprese nazionali nel settore della fornitura di sottosistemi.

L'avvio del programma è previsto nel 2022 e la durata complessiva è di venti anni (2022-2041). Il costo complessivo è stimato in 20,5 milioni di euro, di cui 12 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del

settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale fase garantirà il raggiungimento di una capacità operativa iniziale (IOC) e sarà destinata all'interconnessione tra assetti di simulazione non classificati in ambito Aeronautica militare/Difesa, ricerca, industria e università, allo sviluppo di una strategia di certificazione del sistema che tenga conto delle successive fasi del programma, così da garantire future capacità di interconnessione e scambi di informazioni tra nodi caratterizzati da livelli di sicurezza (classifica) differenti e al supporto logistico iniziale dei sistemi acquisiti.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 8,5 milioni, avverrà attraverso gli interventi di conversione operativa finale e di completamento dell'acquisizione, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento.

Per quanto attiene al costo complessivo del programma, viene comunque precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di iter paritetico.

Infine, segnala che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 81), con il medesimo profilo degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato «Nuove unità anfibe», relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibe, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari.

Atto n. 423.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, riferisce che il programma pluriennale in esame concerne il rinnovamento delle unità navali della classe San Giorgio attraverso l'acquisizione di altrettante unità di moderna concezione.

Come precisato nella scheda illustrativa allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale nel suo complesso concerne il rinnovamento di tre unità della Classe San Giorgio attualmente in dotazione della Marina, che rispondono a requisiti e criteri tecnici e operativi non più adeguati ai moderni scenari e il cui *phase-out* è previsto a partire dal 2028. Da qui la necessità di fornire la Marina di una nuova classe di navi, dotate di bacino allagabile per lo sbarco della *Landing Force* (LF), del relativo *combat power* e degli assetti di supporto logistico della proiezione di superficie, combinabile con quella eli-assalto.

Evidenzia, quindi, che, secondo la difesa, l'ingresso in servizio di tre nuove unità anfibia è indispensabile a garantire allo strumento militare le capacità necessarie per l'assolvimento dei compiti di controllo delle aree marittime di competenza, di difesa degli spazi euro-atlantici e di supporto alle attività regionali di NATO e UE nonché del Dipartimento di Protezione Civile.

Le dimensioni delle nuove unità saranno maggiori rispetto a quelle della Nave San Giorgio; pur tuttavia saranno concepite in modo da poter operare prevalentemente dalla medesima base navale all'interno dell'area portuale di Brindisi, oltre che dalla vicina base di Taranto.

Le nuove piattaforme saranno dotate di ponte di volo e dovranno altresì caratterizzarsi per spiccate doti di robustezza, semplicità costruttiva e flessibilità, capacità di trasporto e autosostenibilità tecnico-logistica, nonché agilità d'impiego per assolvere l'intero spettro di missioni, da quelle *combat* a quelle di tipo non cinetico, compresi gli interventi di assistenza umanitaria e di supporto alla protezione civile in caso di calamità naturali. Esse dovranno quindi essere idonee a fornire servizi di supporto

tecnico-logistico e medico-sanitario, trasporto veicoli speciali, generazione di energia e acqua, evacuazione e ricovero di civili via mare o attraverso gli elicotteri imbarcati.

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e di durata complessiva di quattordici anni (2023-2036).

L'onere previsionale complessivo del programma è di 2.041 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase, pari a 1.226 milioni, finanziata a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantirà l'acquisizione delle prime 2 unità navali, inclusa parte del relativo supporto logistico, del munizionamento e dell'adeguamento infrastrutturale correlato. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 815 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati all'acquisizione della terza unità.

Il programma potrebbe coinvolgere principalmente i cantieri di riferimento localizzati in Liguria e Campania, mentre per quanto riguarda la parte relativa alla realizzazione e la fornitura del sistema d'arma, del sistema di comando e controllo e del sistema integrato delle telecomunicazioni, il polo industriale di riferimento è ubicato principalmente nel Lazio.

Infine, sottolinea che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 l'acquisizione delle nuove unità anfibia figura tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 78), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo *Software Defined Radio*.

Atto n. 424.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Occhionero, osserva che il programma pluriennale in esame mira a conseguire i necessari adeguamenti tecnologici delle piattaforme SDR (*Software Defined Radio*) nazionali, in linea con i moderni standard di interoperabilità per le telecomunicazioni militari tattiche anche satellitari nei contesti nazionali, NATO ed europei.

In particolare, il programma si pone quali obiettivi principali: l'adeguamento tecnologico di piattaforme SDR esistenti, con *up-grade* delle relative configurazioni *hardware/software*; lo sviluppo e la certificazione di nuove piattaforme SDR bi-canale, nelle versioni per veicoli leggeri e spalleggiabile; lo sviluppo di innovative forme d'onda per le comunicazioni tattiche rispondenti ai nuovi standard NATO e di coalizione. La sistemistica della SDR-N deve, inoltre, continuare a garantire: scalabilità, in modo da permettere un utilizzo ottimale delle risorse; aggiornabilità, in modo da consentire il rapido adeguamento in funzione delle continue innovazioni tecnologiche; riconfigurabilità, al fine di garantire con la stessa piattaforma *hardware* l'implementazione di diverse forme d'onda; portabilità, di modo che una stessa forma d'onda possa operare su piattaforme di differente tipologia; elevate prestazioni in termini sia di affidabilità, intesa come resilienza alle avarie, che di capacità di trasporto di flussi di dati.

Inoltre, nello sviluppo del programma l'architettura da prendere a riferimento in campo nazionale dovrà essere rappresentata dalla SCA (*Software Common Architecture*), le forme d'onda cosiddette « *legacy* » dovranno essere necessariamente mantenute al fine di garantire la necessaria continuità operativa e dovranno essere sviluppate ed introdotte nuove *waveform* in linea con i recenti standard di interoperabilità definiti nei contesti NATO e UE.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica e sistemistica, nei quali sono attesi significativi ritorni industriali,

soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi radio basati su tecnologia SDR, settore di assoluta rilevanza strategica.

L'impresa coinvolgerà le imprese che operano nel settore dell'elettronica e della meccanica, generando un indotto che si riverserà principalmente sui territori di Liguria, Toscana, Campania e Lazio, ma potrà estendersi anche al di fuori di tali regioni, con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi riguardanti le telecomunicazioni. È pertanto previsto un positivo impatto occupazionale, soprattutto legato alla successiva produzione di serie dei terminali radio SDR a supporto dei programmi di ammodernamento delle diverse Forze armate, nonché ad opportunità commerciali offerte dal mercato estero.

Per quanto attiene alla durata, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2022 e durata complessiva di sette anni (2022-2028).

Il costo complessivo è stimato in 95,7 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, che verranno utilizzati per finanziarie le attività tecnico-ingegneristiche di tipo « non ricorrente » in modo da conseguire lo sviluppo, la qualifica e l'omologazione di prodotti « primi di serie », rimandando ai programmi delle Forze armate e dei Comandi Operativi le successive attività di acquisizione dei terminali radio, in funzione di specifiche esigenze/programmi di armamento. L'impresa sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per un importo pari a 71 milioni, per un importo pari a 21,7 milioni sugli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) e per un importo pari 3 milioni sugli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Evidenzia, poi, che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

Conclude segnalando che il programma relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo SDR è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 62), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nelle schede allegate allo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio.

Atto n. 425.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, introduce l'esame dell'atto evidenziando che gli assetti satellitari dedicati all'osservazione della Terra assicurano il monitoraggio di aree di crisi, la sorveglianza tattica, operativa e strategica, il supporto alla pianificazione ed esecuzione delle operazioni, l'acquisizione dei dati geo-spaziali. Il tele-rilevamento satellitare per l'osservazione della Terra rappresenta, pertanto, una capacità di primario interesse, in quanto concorre alla funzione ISR (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*), supportando il processo decisionale a ogni livello.

Rileva, quindi, che la difesa dispone di satelliti per l'osservazione della Terra sia radar che elettro-ottici. Per quest'ultima

tipologia, le attuali capacità disponibili derivano dall'impiego del satellite elettro-ottico OPTSAT 3000 e che il programma pluriennale in esame è volto all'acquisizione di un sistema satellitare ottico in grado, per l'appunto, di sostituire l'OPTSAT 3000 attualmente in uso.

Sottolinea che il nuovo sistema sarà composto da 2 satelliti con *payload* ottico ad altissima risoluzione e con prestazioni superiori all'assetto attualmente in operazione, assicurando, così, la continuità della capacità di osservazione della Terra ottica del comparto difesa nell'ambito del dominio spaziale, il cui interesse è sempre più grande in quanto in grado di aumentare l'efficacia dello strumento militare e al contempo, di dare supporto, con valutazioni autonome, al vertice politico. L'architettura del sistema satellitare ottico di III generazione è concepita adottando una soluzione che prevede l'impiego di due piattaforme satellitari con *payload* ottico ad altissima risoluzione e con prestazioni superiori a quelle di OPTSAT 3000.

Le principali caratteristiche tecniche del nuovo sistema comprendono: *payload* elettro-ottico pancromatico (PAN) e infrarosso (IR); *payload* multispettrale (MS); ridotto *revisit time*; inter-satellite link; piena interoperabilità col segmento di terra dei sistemi esistenti.

Osserva che il programma comprende anche il supporto logistico, che dovrà essere di tipo integrato ILS (*Integrated Logistic Support*), nonché specifici corsi di formazione basica con la contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego. In particolare, saranno previsti corsi per il personale dei centri della Difesa (Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL, Centro Interforze di Telerilevamento Satellitare, Centro Intelligence Interforze). Il sistema satellitare ottico dovrà inoltre garantire la piena interoperabilità con i sistemi di precedente acquisizione e con le altre unità e sistemi in dotazione alle Forze armate nazionali e dovrà essere garantita ed assicurata anche l'adattabilità di tutti i processi del supporto logistico integrato con le infrastrutture, le attrezzature

di supporto e di manutenzione al suolo esistenti in ambito difesa.

I settori industriali interessati dal programma sono quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica, elettronica, ottica e delle telecomunicazioni e nel progetto verranno coinvolte le maggiori industrie del comparto, con la possibilità di generare un indotto che si riverserà verosimilmente sui territori di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. Inoltre, il progetto sarà l'occasione per acquisire competenze, *know-how* e capacità produttive nel settore dei satelliti ottici ad altissime prestazioni e del telerilevamento satellitare e rappresenterà un importante volano anche in termini di ricadute occupazionali.

Considerata la crescente richiesta di immagini satellitari e dei servizi ad esse correlati, il programma potrà avere anche connotazione internazionale ed è prevedibile che possa creare interessanti prospettive di export non soltanto a beneficio dell'industria nazionale, ma anche della difesa stessa che, per mezzo del sistema, potrà instaurare programmi di cooperazione con il comparto difesa di altri Paesi.

Per quanto attiene alla durata, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e durata complessiva di sette anni (2023-2029). Il costo complessivo è stimato in 590 milioni di euro, di cui 500 milioni per l'acquisizione dei satelliti e 90 milioni per i lanci. La spesa relativa alla prima fase, pari a 264 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e garantirà la definizione e validazione del progetto esecutivo. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 326 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati allo sviluppo, realizzazione e la messa in orbita di 2 piattaforme satellitari con *payload* ottico ad altissima risoluzione. Al riguardo, la scheda tecnica dello stato maggiore della difesa

precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di iter paritetico.

Da ultimo segnala che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 65), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame.

Conclude segnalando la necessità, per il Paese, di dotarsi di questo sistema considerata la sua utilità anche nel campo civile.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 426.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Occhionero, illustra il programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 22/2022 relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata compreso il munizionamento. Osserva, quindi, che il programma è volto alla sostituzione degli attuali sistemi Panzerfaust 3 e Folgore, che costituiscono l'unica capacità controcarro a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.

L'acquisizione dei nuovi sistemi d'arma, destinati alla neutralizzazione di mezzi corazzati, di postazioni fortificate ed alla

difesa vicina, garantirà all'Esercito un'elevata flessibilità di impiego, unita ad una potenza di fuoco in grado di incrementare significativamente la capacità d'ingaggio alle corte distanze delle unità *Combat (C)*, *Combat Service (CS)*, *Combat Service Support (CSS)* e *Command Support*.

Il nuovo sistema, del peso pari o inferiore a 8 Kg e di lunghezza massima di 1 metro, prevede un cannone senza rinculo, idoneo all'avvolgimento, la predisposizione per l'impiego di munizionamento *air burst* e la possibilità di impiegare, con lo stesso lanciatore, munizionamento o anti-struttura, con distanza utile d'impiego da 40 a 500 metri, o controcarro, con distanza utile d'impiego da 40 a 600 metri, o contro truppe appiedate, con distanza utile d'impiego da 40 a 300 metri o di supporto (fumogene e illuminanti), con distanza utile d'impiego da 40 a 1.000 metri.

Il programma pluriennale, previsto avvio nel 2023, prevede una durata complessiva pari a 11 anni (2023-2033).

L'onere previsionale complessivo stimato è di 426 milioni di euro e comprende l'acquisizione di 2.720 sistemi controcarro, di 122.000 proiettili, il supporto logistico integrato (SLI) della durata di dieci anni e lo svolgimento di corsi di addestramento per il personale manutentore e operatore. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata all'acquisizione di una prima aliquota di sistemi, del relativo munizionamento, all'avvio del supporto logistico integrato (SLI) ed all'addestramento del personale manutentore e operatore. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 374 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Al riguardo segnala che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfon-

dimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

I settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica. Aggiunge che, secondo quanto riportato nella scheda tecnica, l'identificazione delle aree geografiche interessate dal programma sarà possibile soltanto a valle dell'esperimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa e che, al momento, non è possibile effettuare una valutazione in merito agli impatti occupazionali, che potranno essere valutati soltanto a valle dell'esperimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa. Il programma, comunque, non prevede cooperazione internazionale.

Infine, sottolinea che nel DPP 2022-2024 il sistema d'arma controcarro a corta gittata è menzionato tra i programmi di previsto avvio (a pag. 68).

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) domanda se i lanciarazzi Panzerfaust 3 verranno sostituiti con i sistemi controcarro Spike della ditta israeliana Raphael oppure con prodotti nazionali e se la sostituzione dei vecchi sistemi controcarro è dettata da motivi di obsolescenza oppure dall'eliminazione delle scorte.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato «High Altitude Platform Systems».

Atto n. 427.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Occhionero, rileva che il programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato *High Altitude Platform Systems*, è finalizzato al potenziamento della capacità ISR (*Intelligence, Surveillance, Reconnaissance*) dell'Aeronautica militare e della difesa attraverso lo sviluppo di un'innovativa piattaforma ibrida e modulare, capace di elevata persistenza e ampia copertura d'area, ad integrazione delle attuali capacità strategiche proprie dalla componente degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e satellitare.

Più in particolare, il programma è volto a consentire di sviluppare una capacità in grado di sfruttare i vantaggi connessi dall'utilizzo dell'alta quota e dalla lunga persistenza, senza per questo presentare gli svantaggi associati ai sistemi spaziali che erogano servizi assimilabili. Al contempo, esso consentirà di superare le odierne limitazioni degli aeromobili a pilotaggio remoto di classe strategica. Le piattaforme stratosferiche, infatti, coniugano alcuni dei vantaggi dei sistemi satellitari, quali l'alta quota e l'ampia area di copertura, con la facilità d'impiego tipica dei sistemi a pilotaggio remoto, superandone però i limiti in termini di persistenza sulla stessa area, a quote ben al di sopra delle rotte degli aeromobili commerciali. Inoltre, le piattaforme presentano il vantaggio di avere costi più contenuti rispetto agli APR, in termini di esercizio e manutenzione.

In sintesi, l'obiettivo del programma è quello di definire e implementare soluzioni capacitive da affiancare ai sistemi APR strategici in dotazione all'Aeronautica militare, consolidando e potenziando, in particolare, le capacità di Comando e Controllo (C2), di *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR) multispettrale, di sorveglianza marittima (*Maritime Surveillance*), di controllo dei confini nazionali e delle rotte commerciali, di sorveglianza persistente multi-dominio (*Situational Awareness*). Il programma mira, inoltre, a supportare le attività di ricerca/sperimentazione, principalmente legate al volo umano spaziale (VUS), in coerenza

con le linee guida dell'Aeronautica militare per lo spazio e l'aerospazio.

L'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo stimato è di 55 milioni di euro e la spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 20 milioni a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è finalizzata allo sviluppo di un prototipo «*full scale*», completo di sensoristica e *Ground Control Station* (GCS) e prova di lancio e recupero in condizioni operative. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 35 milioni, prevede la produzione degli ulteriori tre sistemi – per un totale di quattro piattaforme – e relative *Ground Control Station* (GCS), più supporto logistico integrato per l'intera durata del programma e sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Al riguardo segnala che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

Quanto ai rapporti con l'industria, il progetto prevede un forte coinvolgimento dell'industria nazionale, prevalentemente nei settori ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, meccanica, elettronica, delle telecomunicazioni e della sistemistica. Inoltre, è prevedibile la costituzione di una fitta rete di collaborazioni industriali, con ricadute che interesseranno aziende e piccole/medie imprese, in qualità di subfornitori. Peraltro, favorendo la ricerca di moderne soluzioni tecnologiche, il programma rappresenta una chiara opportunità, per il Paese, di sviluppare e di esportare soluzioni competitive in un settore, quello delle piattaforme stratosferiche, in forte crescita e ad elevata competitività internazionale. Il pro-

getto permetterà, dunque, all'industria nazionale di mantenersi all'avanguardia nel delicato settore dei sistemi aero-spaziali, che attualmente la vede protagonista a livello internazionale, con indubbie ricadute anche in termini occupazionali.

Infine, segnala che nel DPP 2022-2024 il programma *High Altitude Platform System* (HAPS) è menzionato tra i programmi di previsto avvio (a pag. 79).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.

Atto n. 428.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria Tripodi, riferisce che il programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022 è volto ad acquisire sistemi APR micro (del peso inferiore a 2 Kg), mini (del peso compreso tra 2 e 20 kg) e leggeri (del peso compreso tra 25 e 150 kg) in grado di implementare e migliorare la capacità di sorveglianza ed esplorazione per le varie componenti dell'Esercito italiano nell'ambito di operazioni prettamente militari, dotando le stesse di sistemi che siano in grado di fornire supporto alle Forze dell'ordine e agli enti dello Stato, sia in situazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità, sia per finalità di ricerca e soccorso, sorveglianza di installazioni sensibili, partecipazione a dispositivi di sicurezza in occasione di pubblici eventi, anti-sciacallaggio, rilevamento CBRN (*chemical, biological, radiological and nuclear*), fotografia aerea, controllo delle frontiere e monitoraggio ambientale.

L'avvio del programma pluriennale è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2032. L'onere complessivo stimato del pro-

gramma è di 209 milioni di euro e si riferisce all'acquisizione di n. 214 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, parti di ricambio, corsi per operatori e lavori infrastrutturali per la custodia e manutenzione dei sistemi. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa, per un ammontare complessivo di 143 milioni, garantirà l'acquisizione di n. 186 sistemi con relativo supporto logistico, correlati corsi e lavori infrastrutturali per la custodia. Tale spesa sarà finanziata, per un importo pari a 72 milioni, sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e per 71 milioni sugli stanziamenti derivanti dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 66 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, finalizzati al completamento delle dotazioni. Al riguardo segnala che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

Il programma di acquisizione potrà orientarsi verso sistemi già disponibili in ambito commerciale che potrebbero essere progettati, sviluppati e prodotti dall'industria nazionale italiana, con una positiva ricaduta in termini economici nei settori industriali del comparto aeronautico, della meccanica, dell'elettronica e sensoristica, nonché dell'alta tecnologia nazionale.

È altresì stimato un positivo impatto sulle piccole medie imprese, distribuite su tutto il territorio nazionale, nonché una positiva ricaduta economica ed occupazionale nei settori industriali interessati al programma.

La scheda tecnica dello stato maggiore della difesa riferisce, inoltre, che ad oggi non sono in atto attività di cooperazione

internazionale nello specifico settore d'interesse del programma, senza tuttavia escludere la possibilità di intraprendere programmi di collaborazione con partner alleati, soprattutto se saranno acquisiti sistemi già in dotazione ad altri Paesi. Qualora i sistemi acquisiti siano prodotti da industrie nazionali, l'attivazione delle suddette attività di cooperazione potrebbe rappresentare una valida opportunità per promuovere e favorire l'*export*, con tutto ciò che ne consegue in termini di ritorno industriale per il sistema Paese.

Infine, segnala che nel DPP 2022-2024 il programma Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) è menzionato tra i programmi di previsto avvio (a pag. 73), prevedendo l'acquisizione di sistemi suddivisi in ala fissa/rotante, a corto raggio (1h – 10 Km), medio raggio (4h – 40 km), lungo raggio (6h – 60 km) e con capacità di persistenza in volo (> 10 h).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) dell'Esercito italiano.

Atto n. 429.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente e relatore*, rileva che il programma pluriennale n. SMD 26/2022 è finalizzato a rinnovare la capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)* dell'Esercito italiano attraverso l'acquisizione di sistemi in grado di consentire il perseguimento e il consolidamento della superiorità informativa e la tempestività decisionale, pilastri indispensabili per il successo delle operazioni militari. L'obiettivo operativo è, pertanto, la salvaguardia della capacità di individuare, localizzare e contrastare possibili minacce nonché sviluppare preavvisi immediati (*im-*

mediate threat warning), al fine di incrementare il livello di sicurezza e protezione del personale.

Più nel dettaglio, il programma prevede il potenziamento e l'adeguamento delle capacità *Electronic Warfare (EW)*, *Imagery Intelligence (IMINT)* e *Human Intelligence (HUMINT)*, mediante l'acquisizione di sistemi operanti nel settore *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)* e nell'ambiente elettromagnetico, inclusi il mantenimento in servizio e gli adeguamenti infrastrutturali per il corretto stoccaggio dei materiali. Gli assetti EW, IMINT e HUMINT consentono di sviluppare preavvisi immediati che, se condivisi e comunicati ai decisori in tempo reale, contribuiscono a rendere più efficace il processo decisionale e di emanazione degli ordini, a salvaguardia dell'incolumità delle forze impiegate e dell'assolvimento del compito, costituendo fattore incrementale di potenza.

I sistemi *Electronic Warfare (EW)* sono destinati ad equipaggiare il 33° Reggimento di base a Treviso e garantiscono l'uso efficace dello spettro elettromagnetico fornendo la capacità di sorveglianza, localizzazione di possibili minacce e, all'occorrenza, attuazione di adeguate contromisure elettroniche. Il programma prevede la fornitura di sistemi veicolari, integrati sia su veicoli tattici leggeri di nuova generazione, sia installati su specifici *shelter* standardizzati, da movimentare per mezzo di autocarri tattici. In ogni caso, gli automezzi individuati sono della tipologia già in servizio nell'Esercito, al fine di garantire la massima interoperabilità.

I sistemi *Imagery Intelligence (IMINT)* sono destinati ad equipaggiare il 41° Reggimento Cordenons di base a Sora (FR) e forniscono la capacità di rilevazione di obiettivi terrestri e aerei.

I sistemi *Human Intelligence (HUMINT)* sono destinati ad equipaggiare il 13° Reggimento di stanza ad Anzio (RM) inserito nella Brigata Informazioni Tattiche e organizzato per impiegare le sue unità nelle missioni fuori area in piccoli nuclei.

L'introduzione in servizio dei nuovi sistemi sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione basica e dalla

contestuale revisione dei programmi addestrativi in essere per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego. Infine, i sistemi in acquisizione dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con apparati e sistemi già in dotazione ed essere in grado di operare con assetti non organici all'Esercito e, in particolare, con altre unità nazionali, della NATO, dell'Unione Europea e di coalizione.

L'avvio del programma è previsto nel 2022 e la sua conclusione nel 2034.

Il costo complessivo è stimato in 527 milioni di euro, di cui 57,08 milioni, relativi alla prima fase, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantiranno l'avvio del rinnovamento della capacità ISR mediante l'acquisizione di una prima quantità di sistemi di sorveglianza e di sistemi EW *Electronic Warfare*. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 469,92 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e all'estensione del supporto logistico a tutto il primo decennio di servizio operativo. Al riguardo segnala che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa viene precisato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo di *iter* paritetico.

I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, meccanica e sistemistica e l'indotto generato dal programma si estenderà su buona parte del territorio nazionale. Sono attesi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia di sistemi EW, IMINT, radar, piattaforme, gruppi elettrogeni, dei componenti dei sistemi di comando e con-

trollo, delle comunicazioni e dei servizi per il supporto logistico e la formazione. Inoltre, le caratteristiche di innovazione del programma favoriscono la collaborazione con il mondo della ricerca e dell'università, nonché la partecipazione di altri Dicasteri, quali il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Infine, segnala che il programma relativo al potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) dell'Esercito italiano è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (a pag. 71), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (*Armored Infantry Combat System - AICS*) dell'Esercito italiano.

Atto n. 430.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, sottolinea che il programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022 è finalizzato a rinnovare la capacità di combattimento della fanteria pesante, mediante l'acquisizione di famiglie di piattaforme caratterizzate da design modulare, elevata innovazione tecnologica e piena interoperabilità secondo i requisiti e standard NATO. Tale famiglia di piattaforme è incentrata su un *Armored Infantry Fighting Vehicle* (AIFV) e una serie di versioni di supporto (posto comando, controcarro, portamortaio, genio guastatori, esploratori, contraereo, portaferiti, portamunizioni e scuola guida).

Rileva che, secondo quanto riportato nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa, l'acquisizione della capacità di

combattimento di nuova generazione comporterà per l'Esercito un significativo salto generazionale rispetto al *combat power* esprimibile dalle attuali linee Dardo e M113, permettendo l'introduzione in servizio di un sistema di combattimento da impiegare in tutti i contesti operativi, inclusi quelli ad elevato indice di digitalizzazione e con elevati livelli di minaccia.

Le piattaforme saranno caratterizzate da soluzioni di nuova generazione e consentiranno di contribuire efficacemente al conseguimento di effetti multi-domain e al successo in operazioni terrestri condotte nei principali ambienti operativi oggi prevedibili. In tale ottica, il programma AICS dovrà garantire comunanza di configurazione con i programmi Centauro II e VBM, ai quali si affianca temporalmente e operativamente, relativamente ai sistemi d'arma di bordo, ai dispositivi C5ISTAR (Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer, Cyber, *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance*) e alla componentistica *automotive*.

Le piattaforme di nuova generazione saranno caratterizzate da: elevata mobilità su strada e *off-road*; capacità di operare in modalità *silent watch* e di ridurre le tracce acustiche, termiche, radar ed elettromagnetiche; capacità di trasportare e fornire protezione alla squadra di fanteria/guastatori; capacità di integrare sistemi d'arma di differente tipologia; capacità di integrare sistemi e sensori di ultima generazione, anche in modalità remota (sistemi aerei e terrestri *unmanned*); processi manutentivi più agili basati su sistemi di logistica predittiva, in grado di ottimizzare costi e procedure; elevato potenziale di crescita, grazie a design, architetture elettroniche e di sistema aperte. Sono inoltre previsti il sostegno logistico integrato e l'acquisizione di una dotazione iniziale di parti di ricambio.

L'introduzione in servizio della nuova piattaforma sarà accompagnata dall'istituzione di specifici corsi di formazione basica e dalla revisione dei programmi addestrativi per adattarli alle nuove capacità e profili d'impiego.

Per quanto attiene alla durata, il programma AICS è concepito secondo un piano

di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2024 e durata complessiva di tredici anni (2024-2036), comprensivo di studi preliminari, finalizzati a mitigare eventuali rischi di programma e consentire lo spedito sviluppo acquisitivo.

Il costo complessivo del programma ammonta a 6 miliardi e 50 milioni di euro e comprende l'acquisizione di 570 piattaforme AICS (corrispondente alla dotazione prevista per due Brigate, una pesante e una corazzata), del relativo supporto logistico, dei corsi di formazione, dei veicoli dedicati al trasporto e degli adeguamenti infrastrutturali necessari. La prima fase del programma, del valore stimato di 3 miliardi e 735,57 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e si articola, a sua volta, in due parti: la prima parte, finanziata per 345 milioni, finalizzata a condurre una campagna di studi preliminari mirata alla definizione e mitigazione dei rischi di programma e all'impostazione delle attività di *project management*, a svolgere attività pre-contrattuale, prototipale e di sviluppo/omologazione delle piattaforme AICS, a procedere agli adeguamenti infrastrutturali dei sedimi destinati a ricevere le piattaforme AICS, a definire studi logistici e supporto logistico integrato, ad acquisire il munizionamento funzionale alle attività di omologazione, certificazione delle piattaforme, addestramento basale e scorte, nonché ad acquisire i veicoli da trasporto per le piattaforme AICS; la seconda parte, finanziata per 3 miliardi e 390,57 milioni, garantirà l'acquisizione di una prima quota di piattaforme AICS (i cui quantitativi discenderanno dai prezzi di aggiudicazione della fornitura) e del relativo supporto logistico integrato, la realizzazione di adeguamenti infrastrutturali dei sedimi destinati a ricevere le piattaforme e l'approvvigionamento di veicoli da trasporto per le piattaforme stesse.

Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 2 miliardi e 314,43 milioni, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finaliz-

zati al completamento delle dotazioni e all'acquisizione del supporto logistico integrato. Al riguardo, segnala che nella scheda tecnica dello stato maggiore della difesa si precisa che per quel che attiene il costo complessivo del programma, l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico).

Osserva, poi, che i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, optoelettronica e dei sistemi di comunicazione/comando/controllo e dalla realizzazione del programma è atteso un impatto positivo sulle grandi imprese nazionali di settore e, in seconda battuta, sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme, della fornitura di parti di ricambio e di assistenza tecnica della flotta.

Infine, segnala che il programma per il rinnovamento della famiglia di sistemi d'arma della componente pesante AICS figura nel Documento programmatico plu-

riennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (a pag. 69), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nel programma in esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto ROSSINI (M5S) preannuncia di essere impossibilitato a partecipare alla seduta prevista per la giornata di domani e rivolge un ringraziamento al presidente e a tutti i membri della Commissione per lo spirito costruttivo con il quale la Commissione ha lavorato nel corso dell'intera legislatura, ottenendo risultati importanti per il Paese, in termini di aumentato livello di sicurezza, e per il mondo militare. Auspica, quindi, che questa modalità di lavoro possa proseguire anche in futuro

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia, a sua volta, il collega Rossini e si unisce alle sue considerazioni.

La seduta termina alle 15.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 46

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 56

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 6 (*Esame e conclusione*) 57

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 60

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene da remoto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata a esaminare in sede referente il disegno di legge C. 3704 di

conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato nella seduta del 13 settembre 2022. In particolare, segnala quanto segue.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 1, in materia di rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la rideterminazione della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA.

L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle « materie prime critiche » e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e in-

dustriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio sia superiore alle due ore e non sia superiore alle 3 ore.

L'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L'articolo 10 incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2022.

L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF

per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro.

Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica. L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto.

L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. L'articolo 16, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

Il comma 3 modifica, inoltre, il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Il comma 4 dispone che per il 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.

Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.

Il comma 6-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

I commi dal 6-ter al 6-sexies, introdotti al Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022, rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione di tale fondo, è ripianato a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro un termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo.

Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Il comma 8, infine, modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore.

Il comma 9 prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.

Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilan-

cio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. I commi 4-7 dell'articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi

previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-bis, introdotto al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.

L'articolo 18 reca, al comma 1, una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.

L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza. L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, interviene nel settore della cultura, in particolare sopprimendo il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali co-autori dell'opera cinematografica.

L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale.

L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza,

modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.

L'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio, assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

L'articolo 23-*bis*, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti.

L'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.

L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.

L'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.

L'articolo 25 amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).

L'articolo 27 amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza –, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbo-

namenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L'articolo 27-*bis*, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un *Master plan* per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.

L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici. L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.

L'articolo 30 autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.

L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.

L'articolo 31-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici « inagibili » o « parzialmente inagibili », dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.

L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

L'articolo 33-*bis*, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip SpA, sia autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso

l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 33-*ter*, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

L'articolo 33-*quater*, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.

L'articolo 34 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026 apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. L'articolo, inoltre, assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné.

L'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si pre-

vede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.

L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in particolare, dei contratti di sviluppo e del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

L'articolo 35-*bis*, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.

L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

L'articolo 37-*bis*, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.

L'articolo 37-*ter*, introdotto al Senato, dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.

L'articolo 37-*quater*, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39, reca disposizioni in materia di istruzione e università. L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.

L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e

riforma della legislazione sugli alloggi per studenti »).

L'articolo 39-*bis*, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41, reca disposizioni in materia di giustizia. L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

L'articolo 41-*bis* attribuisce un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. L'importo di tale trattamento economico è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014). Al riguardo, rileva che la disposizione appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e applicativo, giacché non solo non reca la quantificazione degli oneri che ne derivano, ma inoltre non definisce né un termine per l'emanazione del citato decreto – con riferimento al quale valutare la capienza del fondo da cui vengono attinte le risorse a copertura degli oneri – né che lo schema del decreto medesimo debba essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della verifica dei

relativi effetti finanziari, come invece accade a legislazione vigente per gli analoghi decreti con cui si provvede alla definizione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

L'articolo 41-ter reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di 20 milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 42-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.

L'articolo 42-quater, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.

L'articolo 42-quinquies, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di « Innovazione e tecnologia della microelettronica ». La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.

L'articolo 42-sexies, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

L'articolo 42-septies, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri deri-

vanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).

Ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2022.

Conclude rinviando, per gli aspetti finanziari di dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale. Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 17.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 17.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta delle ore 14.30.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 81 proposte emenda-

tive al disegno di legge C. 3704, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che, tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati di analoghi decreti-legge di carattere eterogeneo, si è tenuto conto anche di un criterio di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative che potevano essere ricondotte agli obiettivi generali del provvedimento.

Segnala che, alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Trano 7.2, che reca norme di delega;

Trano 19.1, che è volto ad introdurre un'ampia disciplina in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, modificando la normativa vigente;

Sapia 24.2, in materia di sostegno ai lavoratori sospesi dal lavoro in relazione all'adempimento degli obblighi vaccinali;

Labriola 30.03, che prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per il contrasto e la prevenzione della pesca abusiva nell'area del mar piccolo e sulla costa marina dell'area di Taranto;

Labriola 30.04, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da

destinare al rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di pubblica sicurezza impegnate nel contrasto del fenomeno della pesca di frodo;

Corda 37.01, che introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione;

Corda 37.03, che interviene sulla normativa in materia di impugnazione del ruolo;

Corda 41.01, che modifica la disciplina del codice di procedura penale relativa all'applicazione delle misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le predette dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 18.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Doc. LVII-bis, n. 6.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU-ART1-SI), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso al Parlamento un'ulteriore Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con cui richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando la previsione di crescita del prodotto interno lordo e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, confermati anche con la Relazione approvata dalle Camere nel mese di luglio.

Evidenzia che la Relazione in esame segue, infatti, quella trasmessa dal Governo nel mese di luglio, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, che ha consentito di reperire le risorse per finanziare gli

interventi contenuti nel decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Decreto aiuti-*bis*), attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

In merito ai contenuti della Relazione in esame segnala che, in premessa, il Governo evidenzia che il prolungato incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, nonché le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, richiedono l'adozione, senza indugio, di un ulteriore provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese.

Al riguardo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio) prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali.

Per quanto riguarda i presupposti dell'intervento, il Governo riferisce, in relazione ai primi otto mesi del 2022, di un sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica, da cui deriverebbe una previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore di 0,3 punti percentuali di PIL – corrispondente a circa 6,2 miliardi di euro – rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico formulata in occasione della Relazione al Parlamento

del luglio scorso (meno 5,6 per cento). Sempre secondo il Governo, tale miglioramento è interamente dovuto alle maggiori entrate e sarebbe stato ancor più robusto se non si fosse registrato un andamento della spesa superiore alle previsioni per talune misure, come per quelle relative ai bonus edilizi. Più in dettaglio, le maggiori entrate sono attribuibili alla componente tributaria, in aumento di circa 4 miliardi di euro derivanti principalmente dalle imposte dirette, in particolare IRPEF e IRES; mentre la restante parte delle maggiori entrate è in larga misura dovuta all'andamento positivo delle entrate contributive.

A tale riguardo segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, in quanto finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle spese, il Governo stima una maggiore spesa per interessi passivi legata all'evoluzione dell'inflazione e della curva dei tassi di interesse, compensata dalla revisione al ribasso della stima della spesa corrente primaria e delle spese in conto capitale.

Per quanto riguarda le finalità del provvedimento e il piano di rientro, il Governo intende varare un provvedimento urgente volto a contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti, legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché sostenere gli enti territoriali, compresa la Sanità, e prolungare la sterilizzazione dei prezzi dei carburanti. Tale provvedimento sarà adottato non appena approvata dal Parlamento la Relazione in esame.

All'attuazione di questi interventi urgenti sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nel limite massimo di 6,2 miliardi di euro nel 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori risorse da reperire attraverso ulteriori inter-

venti, tra cui quelli di razionalizzazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato e quelli perequativi correlati ai maggiori profitti realizzati sul prezzo di vendita dell'elettricità prodotta mediante utilizzo di fonti rinnovabili. Complessivamente, tenuto conto delle misure agevolative da disporre con il prossimo decreto e della necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente approvate, il livello del saldo netto da finanziare potrà essere incrementato nel limite massimo di 13,6 miliardi di euro. Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa per il 2022, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge e dell'aggiornamento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, è corrispondentemente rideterminato. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in che modo, oltre che con le risorse oggetto della Relazione in esame, l'Esecutivo intende dare copertura finanziaria alle misure che saranno contenute nel decreto-legge di prossima emanazione.

A tale proposito evidenzia che la Relazione non reca elementi utili a ricostruire la motivazione della differenza tra il maggiore indebitamento netto per il quale si richiede l'autorizzazione e l'incremento del limite massimo del saldo netto da finanziare, salvo il riferimento alla « necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente adottate ». In merito, pur prendendo atto di quanto ribadito dalla rappresentante del Governo in sede di esame della presente Relazione presso l'altro ramo del Parlamento, secondo cui la summenzionata differenza dipende dalla necessità di adeguare il saldo netto da finanziare all'effettivo andamento del gettito previsto per l'anno in corso delle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, sulla base delle informazioni più recenti, chiede al sottosegretario Freni di fornire ulteriori elementi di chiarimento. In particolare, chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo considera ancora escutibili le

somme dovute dai contribuenti relative agli extra profitti delle imprese energetiche.

Nella Relazione il Governo precisa che l'autorizzazione richiesta, confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi. È altresì confermato il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio termine indicato nel DEF 2022.

Segnala, infine, che l'Ufficio parlamentare di bilancio, in data 12 settembre 2022, ha trasmesso al Parlamento una memoria sulla Relazione del Governo nella quale, confermando quanto già rilevato in occasione della Relazione del luglio scorso, evidenzia che gli eventi eccezionali che motivano la richiesta del Governo sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, alla luce delle ragioni che hanno indotto la Commissione a prorogare la clausola di salvaguardia generale (*General escape clause*) del Patto di stabilità e crescita. Nella propria memoria l'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia, in particolare, che le misure annunciate dal Governo dovranno avere carattere temporaneo, evitando di compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. L'Ufficio parlamentare di bilancio rileva, inoltre, che le proprie valutazioni non possono che limitarsi all'anno 2022, evidenziando la permanenza di elementi di incertezza legati al rischio che potrebbe derivare dagli effetti sulla spesa per interessi di un andamento più sfavorevole del previsto dei tassi di interesse e dell'inflazione in Italia e nell'area dell'euro nel resto dell'anno; ai costi effettivi dei bonus edilizi che nella seconda parte dell'anno potrebbero ulteriormente accelerare; all'effettiva riscossione del contributo straordinario sugli extraprofitto delle imprese del comparto energetico, considerando che il gettito della prima rata è risultato ampiamente inferiore alle attese e diversi sono i contenziosi attivati su iniziativa delle imprese. Infine, sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, per il triennio 2023-2025 eventuali rischi, dei quali la Relazione del Governo non fa cenno,

emergono con riferimento alla effettiva persistenza del maggiore gettito rilevato nel 2022 e alla dinamica della spesa pensionistica, che è indicizzata al tasso di inflazione. Per una compiuta valutazione dei saldi per l'anno in corso e quelli successivi occorrerà attendere, pertanto, l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica della NADEF.

Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, evidenzia, innanzitutto, che la riduzione del gettito derivante dalle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, rispetto a quanto inizialmente stimato in sede di adozione del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento, era già stata considerata nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica e pertanto non determina un ulteriore peggioramento delle stime su questi saldi. Precisa che tale revisione non era stata considerata invece, ai fini del saldo netto con il disegno di legge di assestamento, in quanto i contribuenti avevano ancora la possibilità di pagare quanto dovuto, ancorché in ritardo, secondo le regole del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Al riguardo, pur segnalando che al momento sono in corso diversi contenziosi, assicura che il Governo ha intenzione di mettere in atto tutti gli strumenti volti al recupero delle somme dovute dai suddetti soggetti. Precisa, infine, che gli oneri derivanti dalle misure oggetto del decreto-legge di prossima emanazione saranno coperti, oltre che con le risorse oggetto della presente Relazione, pari a 6,2 miliardi di euro, anche con altre entrate e risparmi di spesa, che non necessitano di un ulteriore intervento di scostamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 17.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 18.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella precedente seduta. Avverte, altresì, che è in distribuzione l'emendamento 16.3 testé presentato dal relatore (*vedi allegato*). Non essendovi obiezioni fa presente che non viene fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, giacché la suddetta proposta emendativa reca modifiche di mero carattere formale, essendo volto ad espungere il comma 8-ter dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto come novella nel corso dell'esame presso il Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di farlo confluire come comma aggiuntivo nel medesimo articolo 16.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 16.3, formula un parere favorevole sugli identici emendamenti Vizzini 41-bis.1, Colletti 41-bis.2, Boschi 41-bis.3, Fassina 41-bis.4, Costa 41-bis.5, Lucaselli 41-bis.6, Bitonci 41-bis.7, Serracchiani 41-bis.8, Pella 41-bis.9, Francesco Silvestri 41-bis.10, Di Stasio 41-bis.11 e 41-bis.12 del Governo, integralmente soppressivi dell'articolo 41-bis del decreto-legge in esame e un parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 41-bis.12 del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, ritiene che, ai fini di una migliore funzionalità dei propri lavori, la Commissione possa avviare l'esame delle proposte emendative a partire da quelle soppressive dell'articolo 41-bis del decreto-legge in titolo, sui quali è stato espresso parere favorevole, per passare quindi all'esame della proposta emendativa 16.3 del relatore, sulla quale pure è stato espresso parere favorevole, nonché delle rimanenti proposte emendative contenute nel fascicolo.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) si limita ad osservare come tale modo di procedere sia quanto meno insolito, dal momento che sarebbe stato più logico procedere nell'esame delle proposte emendative secondo l'ordine progressivo dalle stesse occupato nel fascicolo di seduta.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare la sussistenza del numero legale.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che, a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da quattro deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, segnala tuttavia che alla seduta in corso è presente un numero di componenti della Commissione bilancio tale da assicurare comunque la sussistenza del prescritto numero legale.

Raffaele TRANO (MISTO-A) nel prendere atto di quanto testé comunicato dal Presidente, esprime stupore per la presentazione da parte del Governo e di altri gruppi parlamentari di un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 41-bis del presente decreto-legge, che inopi-

natamente prevede una deroga al limite massimo di 240.000 euro quale soglia per il trattamento retributivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, evidenziando come tali disposizioni siano state approvate nel corso dell'esame presso il Senato nella seduta di ieri da parte di un'ampia maggioranza che sino a pochi giorni fa ha sostenuto il Governo Draghi. Nel rammentare come alla Camera la sola componente politica Alternativa del gruppo Misto abbia sin dall'inizio presentato una proposta emendativa soppressiva del citato articolo 41-bis, mentre già circolava la singolare idea di procedere piuttosto alla presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea da sottoscrivere da parte di tutti i gruppi parlamentari, volto ad impegnare il Governo ad espungere la predetta disposizione attraverso un successivo provvedimento legislativo, si domanda pertanto quali possano essere state le ragioni di una simile retromarcia. Venendo al merito dell'articolo in questione, nel rilevare preliminarmente come esso non attenga peraltro minimamente ai contenuti e alle finalità del provvedimento in esame, osserva altresì come lo stesso riveli le reali intenzioni delle diverse forze politiche nonostante gli *slogan* ripetutamente pronunciati in campagna elettorale, laddove a gran voce si è proclamata l'esigenza di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in un momento di tale seria difficoltà economica, mentre invece la vera preoccupazione sembrerebbe essere quella di eliminare il limite alle retribuzioni di figure apicali della pubblica amministrazione, che già percepiscono emolumenti assai cospicui. Nel lasciare a verbale il biasimo suo personale e della componente politica del gruppo Misto cui appartiene rispetto a una norma approvata al Senato che ritiene semplicemente offensiva nei confronti delle difficoltà affrontate dai nostri concittadini, oltreché palesemente inammissibile rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame, esprime tuttavia soddisfazione per la convergenza, anche da parte di tutti gli altri gruppi parlamentari, sulla proposta emen-

dativa Colletti 41-bis.2, di cui è cofirmatario.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel ritenere semplicemente scandalosa l'approvazione al Senato di una norma volta ad eliminare il tetto alle retribuzioni già assai generose percepite da figure apicali della pubblica amministrazione, osserva tuttavia come la responsabilità di quanto accaduto ricada interamente sulle varie forze politiche che hanno sostenuto sino a poco più di un mese fa il Governo Draghi, ivi incluso il Movimento 5 Stelle, mentre la componente politica del gruppo Misto, cui appartiene, si è da subito opposta, seppure in maniera isolata, a tale decisione. Associandosi alle valutazioni in precedenza svolte dal collega Trano, considera tale increscioso episodio chiaramente rivelatore delle reali intenzioni e priorità coltivate dalle altre forze politiche, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nella campagna elettorale in corso circa la necessità di affrontare seriamente i problemi fondamentali che attanagliano famiglie e imprese del nostro Paese.

Luca SQUERI (FI) tiene a precisare che, rispetto a talune ricostruzioni circolate nelle ore passate, l'emendamento originariamente presentato al Senato dal collega di Forza Italia, onorevole Perosino, nulla ha a che vedere con la riformulazione dell'emendamento stesso elaborata verosimilmente in ambiente governativo e indi approvata, tra la disattenzione generale, da quel ramo del Parlamento, dal momento che l'articolo aggiuntivo Perosino 41.01, nel testo base, si limitava a prevedere uno specifico trattamento economico in favore delle sole cariche di vertice delle Forze di polizia.

Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva come l'episodio in questione rivela, a suo giudizio, l'esistenza di cosiddette « manine », capaci di modificare, sino all'ultimo istante, in un senso o nell'altro i testi sottoposti all'attenzione del Parlamento.

Il sottosegretario Federico FRENI contesta assolutamente la presenza di presunte « manine » nella vicenda in discussione, evi-

denziando piuttosto come la riformulazione dell'emendamento Perosino 41.01 sia stata sottoposta all'esame delle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato prima e dell'Aula di quel ramo del Parlamento dopo, che in piena autonomia di giudizio ne hanno deliberato l'approvazione, mentre ora la V Commissione bilancio della Camera, con la stessa libertà di giudizio, ritiene opportuno disporre, conforme l'avviso del Governo stesso, la soppressione.

Marco BELLA (M5S), anche a nome della collega Salafia, sottoscrive l'emendamento Francesco Silvestri 41-*bis*.10, integralmente soppressivo dell'articolo 41-*bis* del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vizzini 41-*bis*.1, Colletti 41-*bis*.2, Boschi 41-*bis*.3, Fassina 41-*bis*.4, Costa 41-*bis*.5, Lucaselli 41-*bis*.6, Bitonci 41-*bis*.7, Serracchiani 41-*bis*.8, Pella 41-*bis*.9, Francesco Silvestri 41-*bis*.10, Di Stasio 41-*bis*.11 e 41-*bis*.12 del Governo (*vedi allegato*), nonché l'emendamento 16.3 del relatore (*vedi allegato*), mentre respinge le proposte emendative Sapia 1.1, 2.1 e 3.2, Tasso 3.1, Sapia 5.01, Trano 6.1, Sapia 6.01, Trano 7.3, 7.1, 7.01, 7.02, 7.03 e 9.1, Siragusa 11.01, Trano 13.1 e 16.2, Spessotto 16.1, Labriola 17.1, Trano 18.1, 20.01, 20.02, 20.03 e 20.04 e Tasso 23.01.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) interviene sull'emendamento Sapia 24.1, integralmente soppressivo dell'articolo 24, che destina 100 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della GAVI *Alliance*, peraltro già finanziata da grandi gruppi come quello appartenente a Bill Gates, che a suo avviso avrebbero potuto essere destinati al sostegno di famiglie e imprese italiane in una fase di generalizzata crisi a livello internazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Sapia 24.1 e 24.3, Raduzzi 24.5, Leda Volpi 24.4, Tasso 24.01, Sapia 24.02, 25.01 e 25.02, Labriola 25.03, Romaniello 25.04, Trano 27.1 e 27.01,

Labriola 30.2, Vianello 30.1, Labriola 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.01 e 30.02, Trano 31.1, Raduzzi 33.01, Villarosa 33-*ter*.1, Aprile 33-*quater*.01 e 33-*quater*.02.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.01 a sua prima firma, sottolinea che tale proposta emendativa è volta a sopprimere la regolamentazione degli affitti nella città di Venezia, prevista dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, che conferisce al comune di Venezia il potere di definire, mediante i propri strumenti urbanistici, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve. Nell'appellarsi in particolare alle forze politiche di centrodestra che si sono sempre dimostrate sensibili alla difesa delle attività autonome, evidenzia che tale disposizione, di cui si chiede l'abrogazione, rappresenta un pericoloso precedente, poiché essa, anziché incentivare la residenzialità nella città lagunare, limita la possibilità per i giovani di esercitare attività alberghiere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Trano 36.01 e Corda 37.02, l'emendamento Labriola 38.1 e gli articoli aggiuntivi Tasso 38.01 e Fraiolianni 41.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i pareri delle Commissioni che si sono pronunciate in sede consultiva sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (C. 3704 Governo, approvato dal Senato)**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Articolo 01.

(Estensione del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole « 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16.000 euro ».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 1, le parole: 2.420 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 2.800 milioni di euro e, al comma 2, lettera a), le parole: 1280 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 1660 milioni di euro.

1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) le cui utenze sono ubicate in aree interne, montane e svantaggiate;

2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 3.

Al comma 1, le parole: Fino al 30 aprile 2023, sono sostituite dalle seguenti: Fino al 31 dicembre 2023.

3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

Sopprimere il comma 2.

3.1. Tasso.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie tramite l'esenzione IVA su alcuni prodotti alimentari)

1. Per mitigare gli effetti del caro vita sulle famiglie derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia e per rendere accessibile a ognuno una alimentazione sana e sostenibile, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di ortofrutta, ortaggi e frutta, frumento, farina, frutta secca, basilico, rosmarino, salvia, margarina, marmellate e confetture con ingredienti 100 per cento vegetali, pelati e conserve di pomodoro, olio di oliva, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo, riso, altri cereali minori, prodotti, anche lavorati, con ingredienti 100 per cento vegetali, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, in deroga alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'aumento al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su cessioni di latte fresco, burro, formaggio, latticini, carne e frattaglie, lardo, ossa,

strutto, pesce, latte conservato e yogurt, miele, cera d'api, uova, salsicce, salumi e insaccati, estratti di sughi e conserve di carne e pesce.

5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) ovunque ricorrano le parole: 30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento;

2) ovunque ricorrano le parole: 25 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento;

3) ovunque ricorrano le parole: 15 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 30 per cento.

6.1. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Costi energetici delle strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas per strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, aggiungere le seguenti: e nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 194,41 milioni di euro, con le parole: 388,82 milioni di euro.

7.3. Trano, Cabras.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « e gli altri intermediari finanziari, » inserire le seguenti: « nonché le compagnie petrolifere ».

7.1. Trano, Cabras.

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare ulteriori misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. »

7.2. Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis

(Contributo a fondo perduto in favore delle PMI agricole e della pesca)

1. Al fine di compensare le esigenze di liquidità derivanti dagli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale, è concesso un contributo a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Moratoria finanziamenti PMI agricole e della pesca)

« 1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono inserite le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022".

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indiffe-

ribili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.02. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.03. Trano, Cabras.

ART. 9.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

« 9-bis. Al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, i maggiori oneri di gestione delle imprese di trasporti che operano in regime di libero mercato dovuti all'incremento esponenziale del costo dei carburanti, le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, paragrafo 11-sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a due milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Conseguentemente:

al comma 8 sostituire le parole: del presente articolo, *con le seguenti:* dei commi precedenti;

al comma 9 sostituire le parole: dal presente articolo, *con le seguenti:* dai commi precedenti.

9.1. Trano.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato « RE-POWER EU », dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.

3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.

4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

11.01. Siragusa, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano.

ART. 13

Al comma 3, dopo le parole: possono chiedere un'anticipazione, *inserire le seguenti:* nella misura del 50 per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 40 milioni di euro, *con le seguenti:* 100 milioni di euro.

13.1. Trano, Cabras.

ART. 16.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

16.2. Trano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« *9-bis.* Al fine di supportare economicamente i Comuni, contribuendo alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, il contributo giornaliero per ospite, erogato dal Ministero dell'Interno tramite le Prefetture, è stabilito nella misura massima di 60,00 euro, IVA inclusa. »

16.1. Spessotto, Trano.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9-bis, alinea, sostituire le parole:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi *con le seguenti:* è aggiunto, in fine, il seguente comma;

2) *al medesimo comma 9-bis, sopprimere il capoverso 8-ter;*

3) *dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

« *9-bis.1.* Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio ».

16.3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai familiari delle vittime degli eventi calamitosi di cui al presente articolo nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

7-ter. Ai soggetti di cui al comma *7-bis* si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

17.1. Labriola.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere le parole: Nel caso in cui le aziende forn-

trici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

18.1. Trano, Cabras.

ART. 19.

CAPO III

Dopo il « Capo III », inserire il seguente:
Capo III-*bis* – « DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DI REVISIONE DI ALTRE NORME ORDINAMENTALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ».

Art. 19-*bis*.

(Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Socio – Sanitario Nazionale)

1. L'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 Settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189, è modificato come di seguito:

19.« 3-bis. Le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al Commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, provvedono, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito *internet* istituzionale, da trasmettere, altresì, al Ministero della salute, alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, attingendo dall'elenco nazionale dei soggetti idonei alla

nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie, nonché del requisito inderogabile dell'età anagrafica non superiore a 65 anni alla data della nomina ».

Art. 19-ter.

(Disposizioni correttive ai commi 1 e 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171)

Il comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

« 1. Le Regioni nominano i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale attingendo, in via esclusiva, agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171. A tal fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul proprio sito *internet* istituzionale l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto dirigenziale, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione redige una graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, con attribuzione dei relativi punteggi, e propone al Presidente della regione o al Commissario *ad acta* per l'Attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari Regionali, una rosa di candidati dichiarati idonei, non superiore a tre, nell'ambito della quale viene scelto il soggetto cui conferire l'incarico.

Qualora venisse scelto il secondo o il terzo soggetto ricompreso nella rosa, il Presidente della Regione, o il Commissario *ad acta*, dovranno adeguatamente motivare la scelta.

Nella rosa proposta non possono essere ricompresi coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte, anche non consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale ».

Il comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 Agosto 2016, n. 171, è modificato come di seguito:

« 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Regione e delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, unitamente al curriculum vitae dell'interessato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi gestionali e di salute.

La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero nelle ipotesi di decadenza o di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, nel rispetto delle norme ordinarie vigenti. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto, con gli stessi criteri e requisiti previsti per la nomina dei direttori generali, tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale ».

Art. 19-quater.

(Disposizioni in materia di costituzione del Servizio Socio Sanitario Nazionale e del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

19. Nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, nella

novella recata dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, lo Stato promuove e disciplina l'integrazione, su tutto il territorio nazionale, dei servizi sanitari con i servizi sociali e socio-assistenziali, prevedendo risorse certe e costanti nel tempo, da attribuire alle singole Regioni, sulla base dei dati epidemiologici di morbilità, di comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilavabili dal « Piano Nazionale della prevenzione » e dal « Piano Sociale nazionale ». Il « Piano nazionale della salute » ed il « Fondo Sanitario nazionale » assumono, rispettivamente, la denominazione di « Piano Socio-Sanitario nazionale » e di Fondo Socio Sanitario nazionale ».

Nel « Fondo Socio Sanitario nazionale » confluiscono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. In sede di riparto del Fondo Socio Sanitario nazionale, l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrà essere finalizzata al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sociali e socio assistenziali. Con uno più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, nonché i criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore delle Regioni.

Le Regioni provvederanno, previa intesa in seno alla Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ad adottare i relativi « Piani Socio-Sanitari regionali », che sostituiranno i Piani Sanitari regionali.

I Servizi Sanitari Regionali assumono la denominazione di Servizi Socio Sanitari Regionali.

Le Regioni provvederanno, altresì, a definire i criteri organizzativi e gestionali dei servizi socio-sanitari integrati, compresa l'assistenza domiciliare, mediante opportuno collegamento con i servizi della rete ospedaliera, implementando e/o incrementando le procedure delle dimissioni ospedaliere protette, soprattutto in favore dei soggetti con accertata vulnerabilità sanitaria, sociale e/o responsività minimale.

Art. 19-quinquies.

(Disposizioni in materia di servizi socio sanitari integrati)

19. Nel processo di rete integrata territoriale dei servizi sanitari, sociali e socio assistenziali, da ricondurre, sotto il profilo organizzativo e gestionale, alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie, dovranno essere coinvolte, sotto l'aspetto operativo, le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), ricomprendenti il personale medico convenzionato con il Servizio Socio Sanitario Nazionale, il personale dirigenziale dipendente dello stesso SSSN, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, sociali e della riabilitazione.

Art. 19-sexies.

(Istituzione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali)

19. Al fine di rendere realmente uniforme su tutto il territorio nazionale, la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), superando la sperequazione infrastrutturale rilevata nelle varie Regioni, soprattutto in quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, occorre procedere alla perequazione infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali. Con uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è istituito, nell'ambito delle risorse previste per il Fondo Socio Sanitario Nazionale, il Fondo per la Perequazione Infrastrutturale dei Servizi Socio Sanitari Regionali.

Art. 19-septies.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del Servizio Socio Sanitario Nazionale)

19. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale socio-sanitaria, con particolare riferimento all'ambito dell'emergenza-urgenza, le regioni, comprese quelle soggette al piano di

rientro dai disavanzi del SSSR ed al commissariamento, possono, in linea con quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e s. m. i., nonché dalle relative discipline contrattuali, attuare processi di mobilità, infra ed interregionale, del personale dipendente delle Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali, con utilizzazione del personale medesimo, in relazione alle reali e comprovate esigenze organizzative della rete medesima.

Le Aziende dei Servizi Socio-Sanitari Regionali non potranno attivare procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di eventuali posti vacanti, prima dell'attuazione delle procedure di mobilità infra ed interregionale del personale necessario.

Art. 19-*octies*.

(Disciplina della gestione delle liste di attesa)

19. In considerazione delle criticità palesate dal sistema di gestione delle liste di attesa, che si riflettono inevitabilmente sulla fruizione dei livelli essenziali di assistenza, vengono richiamate, in termini di assoluta precettività, le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 10 e 13, del decreto legislativo 29 Aprile 1998, n. 124, circa la tempistica di erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, con l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in caso di superamento dei tempi di attesa codificati, di erogare le prestazioni in regime di Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), senza maggiori o nuovi oneri per i cittadini. L'accertata inosservanza delle suddette disposizioni costituisce per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Nazionale, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, motivo di decadenza dall'incarico e dell'instaurazione delle procedure di addebito erariale.

Art. 19-*novies*.

(Nuovo Ordinamento delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie)

19. Ai fini di dell'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche e patrimoniali, i presidi ospedalieri non ricompresi nelle aziende ospedaliere ed incorporati nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., sono scorporati dalle predette ASST e riaggregati in Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), secondo ambiti territoriali predefiniti dalle Regioni e Province Autonome, con appositi provvedimenti legislativi. Alle disposizioni di cui al presente articolo soggiacciono anche le regioni soggette al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento.

Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di disciplina dei rapporti tra il Servizio Socio-Sanitario nazionale e l'università, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie dalle Regioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie dovrà avvenire soltanto a seguito della stipula di appositi protocolli didattici ed assistenziali tra le università e le regioni, comprese le regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari ed al commissariamento, in applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 517/99, e s.m.i..

È fatto obbligo alle aziende ospedaliere universitarie, anche ai fini dell'instaurazione dei rapporti disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 517/99, ferma restando, in ogni caso l'organizzazione di natura dipartimentale, di comprendere, tra le articolazioni assistenziali, l'UOC di pronto soccorso, nonché le articolazioni afferenti al DEA di secondo livello, nel rispetto della disciplina regolamentare recata del decreto del Ministro della Salute del 2 Aprile 2015, n. 70.

Al di fuori dei rapporti disciplinati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/99, e s.m.i., sono da ritenersi illegittimi i

trasferimenti di risorse finanziarie dalle regioni alle aziende ospedaliere universitarie, con la configurazione di responsabilità di natura erariale per le regioni inadempienti. In considerazione del particolare status giuridico delle aziende ospedaliere universitarie, aventi autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, è fatto divieto di procedere, sotto il profilo giuridico e strutturale, ad accorpamenti tra le stesse AOU e le Aziende Ospedaliere.

Art. 19-decies.

(Criteri di riparto del Fondo Socio Sanitario Nazionale)

19. A far data dall'entrata in vigore della presente Legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, sono modificati i criteri di riparto del Fondo socio sanitario nazionale, che, a definitivo superamento dei criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996, dovranno basarsi sul parametro connesso al dato epidemiologico di morbilità, comorbilità, di vulnerabilità sociale, di deprivazione socio-economica, rilevato in ciascun ambito regionale, ivi compreso il dato relativo alle malattie croniche invalidanti.

Articolo 19-undicies.

(Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie)

19. Al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, le procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la disciplina recata, nello specifico, dagli articoli 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, assume valenza di norma precettiva non derogabile, di natura ordinamentale. A tale disciplina ordinamentale sono tenute ad

uniformarsi le Regioni, ivi comprese quelle soggette ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento. Il commissario ad acta per l'attuazione dei disavanzi sanitari regionali non potrà, in alcun caso, modificare, con propri decreti, le norme di natura ordinamentale sancite dai citati articoli 8-ter e 8-quater del decreto legislativo n. 502/92, e similari. Alla legislazione statale di natura ordinamentale è demandata, altresì, la disciplina relativa agli accordi contrattuali tra il SSN e le strutture pubbliche e private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e similari.

Art. 19-duodecies.

(Piani assunzionali straordinari in applicazione dell'articolo 14 della Legge n. 161/2014)

19. Ai fini della completa e precettiva applicazione dell'articolo 14 della legge n. 161/2014, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al commissariamento, sono autorizzate ad esperire le relative procedure assunzionali, con particolare riguardo all'ambito dell'emergenza-urgenza sanitaria.

Art. 19-terdecies.

(Clausola di invarianza finanziaria)

19. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-quaterdecies.

(Norma abrogativa)

19. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 10 Novembre 2020, n. 150, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

19.1. Trano, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Cabras.

(Inammissibile)

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. »

20.01. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla

legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

20.02. Trano.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti parole « 2022-2025 ».

20.03. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme in materia di professioni sanitarie)

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: « 6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018 ». A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.

20.04. Trano.

ART. 23-ter.

Dopo l'articolo 23-ter aggiungere i seguenti:

Art. 23-*quater*.

(Estensione in materia di tutele sociali a garanzia del diritto al lavoro in modalità

« agile » per i genitori di figli con disabilità grave o con BES e caregiver)

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 23-*quinquies*.

(*Estensione in materia di tutele in favore dei lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa*)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 01 aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-*sexies*.

(*Estensione in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato*)

1. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2022.

Art. 23-*septies*.

(*Estensione delle tutele per i lavoratori fragili incompatibili con la modalità agile della prestazione lavorativa*)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali misure si applicano anche ai soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed ai lavoratori giudicati inidonei dal medico competente secondo l'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che la modalità agile sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica, svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 23-octies.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

Art. 23-nonies.

(Estensione delle tutele in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77 sono prorogate fino al 30 giugno 2023. Il lavoratore che ne faccia richiesta al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, deve essere sottoposto a visita da parte del medico competente aziendale o del medico INAIL entro al massimo dieci giorni dalla richiesta medesima.

23.01. Tasso.

ART. 24.

Sopprimere.

24.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 24.

(Iniziative in materia di sostegno ai lavoratori sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale)

« 1. Al fine di supportare i lavoratori maggiormente colpiti dalle conseguenze san-

zionatorie degli obblighi vaccinali di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della parziale reintegrazione della retribuzione non corrisposta.

24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo. ».

24.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Iniziative in materia di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)

« 1. Al fine di supportare il personale docente del Ministero dell'istruzione, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini di un aumento proporzionale degli stipendi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. »

24.3. Sapia, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: 200 milioni sono sostituite con le seguenti: 100 milioni;

2) al comma 2, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1), le parole: « 2.420 milioni » sono sostituite con le parole: « 2.520 milioni »;

b) al comma 2), dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: « c) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 ».

24.5. Raduzzi, Cabras.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

b) alla lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) alla costituzione della Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), dipartimento esterno e funzionalmente indipendente dal Ministero della salute, che può collaborare con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISTAT, Enti similari, fondazioni scientifiche, università, medici e tecnici terzi, per la ricerca e l'individuazione delle popolazioni che hanno subito inquinamenti ambientali, per la realizzazione di studi epidemiologici su aree microgeografiche della popolazione, per effettuare indagini specifiche volte a studiare la correlazione "causa-effetto" sulla salute di gruppi di popolazione aggregati e par-

ziali di tali inquinanti, con un contributo di 80 milioni di euro da erogarsi nel 2022.

Inoltre, la Direzione Indipendente Sorveglianza Epidemiologica (DISE), ha il compito di:

a) comunicare le risultanze con nota urgente di trasmissione alla Ministero della salute;

b) attribuire ai singoli cittadini delle popolazioni a rischio una *card* gratuita con delle analisi mediche specifiche.

La DISE opera per mezzo di un Direttore Generale nominato dal Ministero della salute fra coloro che si sono distinti negli anni per meriti nello svolgimento di operazioni sanitarie a favore della ricerca epidemiologica di gruppi di popolazione o, in mancanza, fra coloro che risultano fortemente motivati su tematiche ambientali e sanitarie. Il Direttore Generale inoltre deve ottenere il parere favorevole congiunto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e deve rispondere a logiche di comprovata professionalità in ambito epidemiologico. La carica del Direttore Generale è di anni cinque e può essere riconfermato per complessivi anni cinque. Per le ulteriori necessità di spesa il DISE è finanziato dal Ministero della salute ».

24.4. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 24-bis aggiungere i seguenti:

Art. 24-ter.

(Iniziativa in materia di salute a garanzia dei diritti dei lavoratori fragili)

1. Fino al 31 marzo 2023, sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute 4 febbraio 2022 ed i lavoratori giu-

dicati inidonei al lavoro in presenza dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2-bis, dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologia oncologica e svolgimento di terapie salvavita, viene attestata dal medico di medicina generale o dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. che ha in cura il lavoratore. Per i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il verbale di riconoscimento di tale condizione costituisce titolo sufficiente a fruire della presente disposizione di tutela.

Art. 24-quater.

(Iniziativa straordinaria in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio per i militari « fragili »)

1. Fino al 31 marzo 2023 il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo, ritenuto dai competenti servizi sanitari ad elevato rischio di gravi complicanze, in relazione a patologie e condizioni pre-esistenti, in caso di contagio da Sars-Cov-2 connesso allo svolgimento dei compiti lavorativi, qualora impossibilitato allo svolgimento della mansione in modalità agile, ha diritto ad essere dispensato temporaneamente dal servizio in presenza, anche ai soli fini precauzionali, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza.

2. Il periodo di assenza dal servizio di cui al comma 1 costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il periodo di esenzione dal servizio di cui al comma 1 si applica con effetto retroattivo a partire dal 1 aprile 2022 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Il lavoratore appartenente al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio effettivo che ritenga di trovarsi in una condizione di maggiore vulnerabilità a Sars-Cov-2 richiede al Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza di essere sottoposto ad accertamento sanitario eccezionale da parte dei competenti servizi sanitari, che accertano l'eventuale sussistenza della condizione di maggiore vulnerabilità del lavoratore a Sars-Cov-2. Il Dirigente degli Uffici e dei Reparti di appartenenza provvede all'espletamento di tale accertamento sanitario eccezionale entro al massimo sette giorni dall'istanza del lavoratore.

Art. 24-quinquies.

(Abrogazione della lista « super-fragili »)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. Il decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

24.01. Tasso.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Indennità economiche nei confronti del personale civile e militare dello Stato operativo nel contrasto al Covid-19)

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della

legge 466/1980 e dall'articolo 1, comma 562 e comma 563, della legge 266/2005.

24.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Integrazione di indennità di esclusività dei Dirigenti Sanitari Minsal)

25. Il comma 2, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge, n. 4, del 2022 è sostituito dal seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.751.523,25 per l'anno 2022, ad euro 9.606.104,27 per l'anno 2023 e ad euro 9.557.631,27 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. »

25.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Ruolo sanitario AIFA)

25. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professio-

nalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5. ».

25. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 », sono soppresse.

25. Al comma 2, articolo 21-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.238.917 per l'anno 2022 ed euro 3.412.973 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ».

25. Al comma 3, articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: le parole da: « e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 », sono abrogate.

25. Il comma 4, articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

25.02. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Trano.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al lavoratore dipendente che si trovi in condizioni di malattia accertata da COVID-19 ai sensi dell'articolo 26 comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sempre riconosciuta l'indennità di malattia.

25.03. Labriola.

Dopo l'articolo 25-bis, è inserito il seguente:

« Art. 25-ter

(Proroga del lavoro agile per lavoratori con funzioni di caregiver)

1. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che svolgono funzione di *caregiver* come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione ».

25.04. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 27.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 27.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in re-

lazione ai costi di trasporto, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto lacuale, marittimo e ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 37, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole « dei soggetti rivenditori di energia elettrica » sono inserite le seguenti parole: « e dei soggetti produttori di armi da guerra,».

27.1. Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

Sostituire l'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 con il seguente:

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

27. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca. »

27.01. Trano.

ART. 30.

Sopprimerlo

30.2. Labriola.

Sopprimere.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-ter e 1-quater del decreto-legge del 16 dicembre 2019, n. 142 e similari.

30.1. Vianello, Trano, Cabras.

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere il seguente comma:

1-sexies. L'autorizzazione di cui al comma 1-quinquies è vincolata alle seguenti condizioni:

a) Predisposizione di un piano di interventi finalizzato ad accelerare i tempi di transizione e riconversione del sito siderurgico di Taranto;

b) Destinazione di risorse finalizzate ad accelerare gli interventi di bonifica e riqualificazione dell'area di Taranto;

c) Garanzia della liquidazione dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto nel periodo di amministrazione straordinaria;

d) Immodificabilità del canone di affitto e del prezzo di vendita dello stabilimento siderurgico di Taranto.

30.3. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire tutte le indispensabili attività di sorveglianza nella popolazione di Taranto e il monitoraggio epidemiologico, la Regione Puglia è autorizzata a procedere ad assunzioni straordinarie di personale, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, da destinare alla Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto.

30.4. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-quinquies, del decreto-legge 10

dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni per l'anno 2022. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.5. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione sanitaria esistente nella provincia di Taranto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute e la Regione Puglia istituiscono un tavolo di confronto permanente al fine di individuare gli strumenti più idonei atti a consentire al Ministero della salute una funzione di coordinamento diretto sulle attività dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto relative al piano di sorveglianza della salute della popolazione residente.

30.6. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire una efficace e costante sorveglianza epidemiologica in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute della popolazione residente è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'implementazione di programmi di aggiornamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici pediatrici, dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.7. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apporta modifiche al decreto interministeriale del 24 aprile 2013 al fine di garantire che il rapporto di valutazione del danno sanitario venga redatto periodicamente per tutto il periodo di durata dei lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali, nonché per prevedere che, a seguito del rapporto di valutazione del danno sanitario, l'autorizzazione integrata ambientale possa essere oggetto di riesame.

30.8. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è soppresso.

30.9. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il pieno svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio svolto dall'Arpa Puglia è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare anche all'implementazioni delle stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti PM 10, PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.10. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il numero di risorse umano necessario all'espletamento dell'attività dell'Arpa Puglia, la Regione Puglia è autorizzata a procedere alla stabilizzazione del personale in essere nel medesimo ente privo di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

30.11. Labriola.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare al finanziamento di nuove attività imprenditoriali nell'area di Taranto nel settore della *green economy*, nonché a sostegno di imprenditori e lavoratori del settore primario la cui attività è stata danneggiata dall'inquinamento ambientale. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Il ministro della transizione ecologica con proprio decreto, da adottare di concerto con il ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di accesso alle risorse del fondo di cui al comma *2-bis*.

30.12. Labriola.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma *2-ter* con il seguente: «*2-ter.* Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma *2-bis*, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, tutti i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva che hanno iscritto a ruolo la causa per risarcimento danni antecedentemente la promulgazione della presente legge, sia che trattasi di processo civile o penale, a carico della società Ilva spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ilva. »

b) sostituire il comma *2-quater* con il seguente: «*2-quater* l'indennizzo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* è corrisposto sulla base del criterio della priorità delle rispettive date di proposizione della domanda giudiziaria, indipendentemente dalla quantificazione elaborata dai CTU o CTP. A ciascun proprietario è corrisposto un indennizzo di importo pari 7.500 euro. L'indennizzo è riconosciuto esclusivamente per la prima casa ».

30.01. Labriola.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare efficacemente i reati ambientali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al finanziamento di un piano di formazione di tutti gli operatori del settore di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.02. Labriola.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare adeguatamente e prevenire la pesca abusiva nell'area del mar piccolo e sulla costa marina dell'area di Taranto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito un tavolo tecnico al quale prendono parte rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, nonché del Comune di Taranto la cui finalità è quella di istituire una forza di intervento alla quale partecipino capitaneria di porto, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale.

30.03. Labriola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca di frodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di pubblica sicurezza impiegate in tale settore. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30.04. Labriola.

(Inammissibile)

ART. 31.

Sopprimere.

31.1. Trano.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di superbonus per le unità immobiliari)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>.

33.01. Raduzzi, Cabras.

ART. 33-ter.

L'articolo 33-ter, è sostituito dal seguente:

Art. 33-ter.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 4 possono

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

3. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 4, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le di-

sposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del presente decreto;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del presente decreto;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del presente decreto;

g) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto.

5. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nel-

l'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre

2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

33-ter.1. Villarosa.

ART. 33-quater.

Dopo l'articolo 33-quater, inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere le seguenti:

b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

2-*bis*.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere *b-ter*) e *b-quater*), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

33-quater.01. Aprile.

Dopo l'articolo 33-quater, inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Incentivi per la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici e Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere le seguenti:

b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

b-quater) per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

1. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

2-*bis*.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere *b-ter*) e *b-quater*), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 43.

33-quater.02. Aprile.

Dopo l'articolo 33-quater, è inserire il seguente:

Art. 33-quinquies.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

2. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. », sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33-quater.03. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Abrogazione di norme)

36. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, è soppresso.

36.01. Trano.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) al primo periodo, le parole: « entro novanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro cento »;

2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « con la notifica della cartella di pagamento »;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. »;

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

« 539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore. »;

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: « duecentoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cento giorni ».

37.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « 5 per cento » con le parole: « 15 per cento »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « 21 marzo 2021 » con le parole « 31 luglio 2022 »;

c) alla lettera c) sostituire le parole: « 250.000 » con le parole: « 300.000 »;

d) alla lettera e), sostituire le parole: « dieci anni » con le parole: « quindici anni ».

37.02. Corda, Trano, Cabras.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di impugnazione del ruolo)

37. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è soppresso.

37.03. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

ART. 38.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Sulla spesa effettuata nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di libri scolastici muniti di codice ISBN per ciascun figlio a carico che

frequenti la scuola secondaria di primo o secondo grado, università o istituti della formazione terziaria, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi, è riconosciuta una detrazione fiscale del 20%. La detrazione di cui al primo periodo si applica nel limite di spesa di 300 euro a figlio e nel limite di spesa complessivo massima di 200 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri dell'istruzione e dell'Università e ricerca scientifica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità attuative del comma 1-bis ».

38.1. Labriola.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza

il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, verranno applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.

38.01. Tasso.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di misure cautelari)

1. All'articolo 275-bis del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

41.01. Corda, Trano, Cabras.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 » sono sostituite

dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 agosto 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 agosto 2021 », e le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un « Fondo » istituito presso il Ministero dell'economia denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministero della transizione ecologica sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le iniziative di sostegno alle fonti rinnovabili.

41.02. Fratoianni, Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.

ART. 41-bis.

Sopprimerlo.

* **41-bis.1.** Vizzini.

* **41-bis.2.** Colletti, Trano, Raduzzi, Cabras.

* **41-bis.3.** Boschi, Del Barba.

* **41-bis.4.** Fassina, Fornaro.

* **41-bis.5.** Costa.

* **41-bis.6.** Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

* **41-bis.7.** Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **41-bis.8.** Serracchiani, Letta, Avossa, Bazzoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cappelani, Carè, Carnevali, Casu, Ceccanti, Cenni, Ciagà, Ciampi, Critelli, D'Elia, Dal Moro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso

De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fiano, Fragomeli, Frailis, Gariglio, Giorgis, Gribaudo, Ianaro, Incerti, La Marca, Laccarra, Lattanzio, Lepri, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Mancini, Mauri, Melilli, Miceli, Morani, Morassut, Morgoni, Mura, Nardi, Nitti, Orfini, Pagani, Ubaldo Pagano, Palazzotto, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sani, Schirò, Sensi, Siani, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini.

* **41-bis.9.** Pella, Barelli.

* **41-bis.10.** Francesco Silvestri, Ricciardi, Gallo, Torto, Salafia, Bella.

* **41-bis.11.** Di Stasio, Faro, Alaimo, Giarrizzo, Maglione, Vacca, Adelizzi, Amitrano, Aresta, Azzolina, Battelli, Berti, Cadeddu, Carelli, Casa, Caso, Cassese, Cillis, Daga, Deiana, Del Grosso, D'Ipollito, D'Uva, Fantinati, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Giordano, Grande, Grimaldi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Licatini, Macina, Alberto Manca, Maraia, Pallini, Rizzo, Ruocco, Scagliusi, Serritella, Spadafora, Terzoni, Valente, Vignaroli.

* **41-bis.12.** Governo.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022. Atto n. 415 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101
Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 114 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, dopo aver premesso che, ancora una volta, la Camera dei deputati non può che limitarsi a certificare quanto avvenuto al Senato, fingendo di istruire un provvedimento ormai non più modificabile a causa della ristrettezza dei tempi per l'esame, riferisce

sulle parti del decreto-legge n. 115 del 2021, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali di competenza della VII Commissione, rinviando, per una ricognizione complessiva del contenuto del decreto e per ulteriori approfondimenti, al dossier predisposto dal Servizio Studi.

L'articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Esprime quindi soddisfazione per la disposizione recata dall'articolo in commento, sottolineando la bravura dei giovani campioni contemporanei che non fanno rimpiangere i vecchi campioni. Precisa che una quota di tale

fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. La copertura dei relativi oneri è disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori sportivi.

L'articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo. Si precisa che i contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale (CONI) sul progetto.

L'articolo 20-*bis* novella l'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, al fine di sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico.

L'articolo 22, comma 2, prevede l'estensione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità *una tantum* di 200 euro da parte dell'INPS ad altre categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti tra i quali vengono fatti rientrare anche i

dottorandi e gli assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021. Ricorda, quindi, che il parere sul primo « decreto aiuti » espresso dalla Commissione andava proprio in questa direzione. Aggiunge che la disposizione prevede anche l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità *una tantum* di 200 euro ai collaboratori sportivi (titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche) che siano già stati destinatari di indennità previste dai decreti-legge intervenuti durante l'emergenza pandemica ed erogate da Sport e Salute S.p.A. L'indennità è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., cui è a tal fine trasferita una somma pari a 30 milioni di euro. Si prevede, inoltre, lo scambio tra Sport e Salute S.p.A. e INPS dei dati utili ad evitare la corresponsione di due indennità alla medesima persona e alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. sono versate entro il 31 dicembre 2022 all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 23-*bis* proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. In particolare, il comma 3, in relazione alla proroga, reca un incremento, per il 2022, di 18,66 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e provvede alla relativa copertura finanziaria; quest'ultima è operata mediante la riduzione: per un importo pari a 8 milioni (per il 2022), del Fondo sociale per occupazione e formazione; per un importo pari a 10,66 milioni (sempre per il 2022), del Fondo per le politiche attive del lavoro.

L'articolo 33-*bis*, composto da due commi, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip Spa, a provvedere in

deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ciò allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali.

L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili. In particolare il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. L'articolo 34, comma 3, interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. Rispetto all'impianto precedente vengono posti vincoli più puntuali alla struttura e alle funzioni della Fondazione, « legificando », così, alcuni profili prima affidati all'autonomia statutaria. In dettaglio: – viene esteso il novero dei soggetti qualificati come membri della Fondazione, che ora ricomprende la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo; – si prevede in modo espresso che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con

composizione e funzioni disciplinate dallo statuto; – il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri, di cui: 7 nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, 1 dei quali con funzioni di presidente; 6 nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo; – i membri della Fondazione provvedono al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione; – nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato.

Il comma 4 dell'articolo 34 assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « Ice rink Oval » di Baselga di Piné. Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.

L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al superamento dei percorsi formativi. Si tratta, in particolare: a) di un elemento retributivo *un tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva. Tale elemento era stato introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 ed è qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale; b) della possibilità di essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un

sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva, maturando il diritto a un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. Fatta eccezione per i docenti in servizio all'estero, il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica. Al suddetto beneficio può accedere un contingente di docenti definito con decreto, comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32.000 unità. Resta fermo in ogni caso il limite massimo derivante dalla disponibilità delle risorse. I criteri di riconoscimento del beneficio sono affidati alla contrattazione collettiva e le modalità di valutazione sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Per l'ipotesi in cui quest'ultimo regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione sono definite in via transitoria con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le coperture finanziarie sia per l'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che per il beneficio economico stabile sono quelle previste dal decreto legislativo n. 59 del 2017 (articolo 16, comma 5), il quale prevede nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Rispetto ai contenuti dell'articolo 38, evidenzia come la prima formulazione —

quella che faceva riferimento al docente esperto — sia stata respinta dai sindacati e da alcune forze politiche anche con veemenza per raggiungere, con le modifiche introdotte, un risultato che, a suo avviso, è peggiore della proposta iniziale. Al riguardo ritiene che si sia creato un ossimoro perché rinviando di dieci anni l'applicazione della norma, non si tiene conto di coloro che cesseranno di essere in servizio e che negli anni si saranno formati senza avere la possibilità di accedere al beneficio. Ritiene assai grave, inoltre, che si faccia tutto questo per lasciare l'insegnante in classe ad insegnare evidenziando, in proposito, che un conto è incentivare anche stabilmente chi viene poi destinato ad altre funzioni, altro conto è che l'insegnante resti a fare l'insegnante, accanto a chi di tale incentivo non gode. Esprime quindi l'avviso che tali disposizioni dovranno essere riscritte dal prossimo Parlamento e dal prossimo Governo. Esprime quindi rammarico per l'ennesima occasione persa per la formazione dei docenti.

Passando all'articolo 39, specifica che esso è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'articolo 14, comma 6-*vicies quater* del decreto-legge n. 36 del 2022 il cui contenuto viene trasposto all'interno dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»). Si prevedono, quindi, semplificazioni procedurali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR Più in dettaglio, la disposizione prevede che le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati possano essere destinate anche all'acquisizione da parte di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini

di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Con separato bando riservato alle finalità in discorso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di adozione del bando e sul provvedimento di nomina della commissione per l'istruttoria dei progetti, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (si tratta di avvisi di altri Ministeri e del sistema delle Conferenze). Alle suddette acquisizioni non si applica la disposizione che subordina le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

L'articolo 39-*bis* prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. In particolare sono individuate le seguenti finalità: *a*) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; *b*) acquisto di

dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. Si prevede che le risorse siano ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia. Ai fini di tale riparto si applicano i criteri di ripartizione previsti nel decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, tenendo conto dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023 e dell'ammontare dello stanziamento in esame.

Federico MOLLICONE (FDI), nel ribadire la posizione di astensione già espressa dal suo gruppo al Senato, sottolinea lo spirito collaborativo di Fratelli d'Italia che sia sul decreto in esame, sia nel corso di tutta la legislatura che sta volgendo al termine, non ha mai portato avanti un ostruzionismo fine a se stesso, ma ha sempre lavorato in modo costruttivo al fine di migliorare la qualità dei testi normativi. Evidenzia, tuttavia, la mancanza, anche sul finire della legislatura, di una visione strategica per un provvedimento che reca solo interventi tampone nei diversi settori. Sottolinea come, oltre ai dovuti *bonus*, che peraltro giudica insufficienti, sarebbero state opportune misure di politica energetica improntate all'autosufficienza, quali la riattivazione dell'estrazione del gas nazionale, o l'accelerazione della ricerca sul nucleare pulito di quarta generazione. Evidenzia che i contenuti immediati ci sono, ma sono insufficienti e, soprattutto, privi di una visione strategica come lo era invece quella di Mattei già negli anni '50. Condivide lo stralcio della norma sul docente esperto che, a suo avviso, non rispondeva a criteri di equità come richiederebbe la meritocrazia. Esprime rammarico per l'assenza di misure – quali il credito d'imposta e sgravi per i trasporti – in favore delle imprese editrici la cui filiera rischia di bloccarsi a

causa del caro energia e della digitalizzazione.

Conclude giudicando il provvedimento inadeguato in generale e ribadisce che le misure in esso contenute sono insufficienti, ancorché presenti. Preannuncia quindi l'astensione dal voto del gruppo di Fratelli d'Italia.

Vittoria CASA, *presidente*, associandosi alla deputata Aprea, condivide la valutazione che con l'articolo 38 si sia mancata l'occasione per introdurre una forma di *management* all'interno di un sistema complesso come quello scolastico.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022.

Atto n. 415.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto venerdì scorso, 9 settembre, e che il Governo ha acconsentito, per le vie brevi, ad attendere fino alla giornata odierna per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Dà quindi la parola alla relatrice, on. Piccoli Nardelli, per lo svolgimento della relazione introduttiva del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere sullo schema di decreto del Ministro della cultura che dispone i contributi finanziari per i comitati e le edizioni nazionali per l'anno 2022. Si tratta del provvedimento a cadenza annuale con il quale il Ministero definisce e ripartisce il finanziamento statale a favore dei comitati nazionali che si occupano di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza e a favore di edizioni di opere di speciale interesse nazionale.

Ricorda che i comitati nazionali hanno il compito di promuovere e realizzare eventi e manifestazioni in ricordo di grandi protagonisti o avvenimenti della storia e della cultura italiane, mentre le edizioni nazionali servono a garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio letterario e di pensiero costituito dagli scritti di determinati autori o gruppi di autori: le edizioni nazionali assicurano la pubblicazione degli *opera omnia* di un autore – o, in alcuni casi, delle principali opere di un gruppo di autori – in edizioni fondate sulla ricognizione e la trascrizione critica di tutti i manoscritti.

Per valutare le richieste di finanziamento, la legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della cultura, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare. Spetta alla Consulta, inoltre, deliberare la costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o le manifestazioni culturali, l'ammissione degli stessi al contributo finanziario statale e la misura di questo, nonché la costituzione delle edizioni nazionali e la composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.

Segnala che, a norma dell'articolo 2, comma 2, della circolare del 25 febbraio 2021, anche le Edizioni istituite prima della

legge n. 420 del 1997 – che venivano autonomamente valutate e ammesse al finanziamento dalla Direzione generale senza l'esame e la deliberazione della Consulta – sono sottoposte alla Consulta.

Per quanto attiene alla procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la legge n. 420 del 1997 ha previsto che, sull'elenco deciso dalla Consulta, sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere non è espressamente previsto per le edizioni nazionali, ma lo schema di decreto trasmesso alle Camere tradizionalmente riporta sempre anche le scelte operate dalla Consulta per le edizioni nazionali.

Passando al provvedimento in esame, precisa che è composto da due articoli e corredato da una relazione illustrativa alla quale è allegata una documentazione che dà, fra l'altro, conto dell'attività istruttoria svolta dal Governo. Esso reca la ripartizione delle risorse stanziare per il 2022. Tali risorse ammontano – come per lo scorso anno – a 1.100.256 euro, cui si aggiungono, come risulta dalla relazione illustrativa, altri 250.000 euro destinati alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997. Il finanziamento 2022 è così suddiviso: ai comitati nazionali sono destinati 760.256 euro, di cui 445.256 a comitati di nuova istituzione e 315.000 a comitati già operanti; alle edizioni nazionali affluiscono invece 340.000 euro, di cui 78.300 per le Edizioni nazionali di nuova istituzione e 261.700 per il rifinanziamento delle Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997.

L'articolo 1 reca ripartizione della somma pari a 1.100.256 euro tra i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali, sia di nuova istituzione sia già operanti. Tale proposta di ripartizione è formulata al termine del vaglio condotto dalla Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni nazionali delle domande di istituzione di Comitati ed Edizioni per le celebrazioni nel 2022 e delle domande di rifinanziamento per le istituzioni già operanti.

Nello specifico i 445.256 euro sono ripartiti tra i seguenti Comitati nazionali, di nuova istituzione:

40.000 euro per le celebrazioni del centenario dall'avvio delle attività Concertistiche chigiane in Siena;

150.000 euro per le celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino;

20.000 euro per il centenario della fondazione Ernesta Besso di Venezia;

20.000 euro per il centenario della nascita di Lelio Luttazzi;

27.256 euro per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani;

60.000 euro per i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio;

15.000 euro per il 13° centenario della traslazione delle Reliquie di Sant'Agostino a Pavia;

20.000 euro per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro;

10.000 euro per il bicentenario della nascita di padre Alessandro Serpieri;

36.000 euro per il 500° anniversario della morte di Luca Signorelli;

12.000 euro per il bicentenario della nascita della Società Filarmonica di Suvereto;

25.000 euro per il centenario della nascita di Giovanni Testori;

5.000 euro per il centenario della nascita di Saverio Tutino;

5.000 euro per il IV centenario dell'elezione di Papa Urbano VIII.

Per quanto riguarda le Edizioni nazionali di nuova istituzione, 78.300 sono così ripartiti:

2.300 euro per l'edizione nazionale delle Opere di Paolo Aretino;

30.000 euro per l'edizione nazionale delle Opere di Arrigo Boito;

11.000 euro per le Opere di Giuseppe Cocchiara;

35.000 euro per l'opera omnia di Ugo La Malfa, consistente in un progetto per la digitalizzazione integrale ed immissione in rete degli scritti, dei discorsi politici, dell'epistolario e del relativo materiale multimediale.

Euro 315.000 sono attribuiti al rifinanziamento dei seguenti Comitati nazionali, già esistenti, per le celebrazioni: del centenario della scomparsa di Enrico Caruso; del centenario della morte di Giuseppe Di Vagno; del centenario della morte di Nino Martoglio; del centenario della nascita di Mario Pomilio; del centenario della nascita di Michele Prisco; del centenario della nascita di Domenico Rea; del centenario della nascita di Mischa Scandella; del centenario sciasciano; del centenario della nascita di Andrea Zanzotto; del centenario della nascita di Padre Ernesto Balducci; del centenario della nascita di Luciano Bianciardi; del centenario della nascita di Lucio Libertini; del centenario della nascita di Mario Lodi; del centenario della morte di Giacomo Matteotti; del 150° anniversario della morte Giuseppe Mazzini; del centenario della nascita di Luigi Meneghello; del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro; del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini; del centenario della morte di Sidney Sonnino; del bicentenario della nascita di Silvio Spaventa; del centenario della nascita di Luigi Squarzina; del centenario della morte di Giovanni Verga;

euro 261.700 sono assegnati al rifinanziamento delle seguenti Edizioni nazionali (*post legem* n. 420 del 1997): delle Opere di Leon Battista Alberti; dell'Opera omnia di Luigi Boccherini; dell'Opera omnia di Muzio Clementi; delle Opere di Carlo Lorenzini; dell'Epistolario di Alcide De Gasperi; delle Opere di Giovanni Pico della Mirandola; delle Opere di Gaetano Donizetti; degli scritti di Luigi Einaudi; delle

Opere di Antonio Labriola; dell'Opera Omnia di Pietro Antonio Locatelli; dell'opera matematica di Francesco Maurolico; delle Opere di Aldo Moro; delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi; delle Opere di Giacomo Puccini; degli scritti di Giovita Scalvini; dei testi di storiografia umanistica; delle Opere di Lorenzo Valla; delle Opere di Ulisse Aldrovandi; delle Opere di Umberto Giordano; delle Opere di Giovanni Battista Piranesi; delle Opere di Federico Zuccari.

La Relazione illustrativa allo schema di decreto in esame dà conto della decisione della Consulta di non procedere all'istituzione di 10 comitati. Per 8 di essi, la Consulta non ha ammesso alla valutazione le istanze dirette a celebrare eventi in ordine alle quali, non ricorrendo il primo o i successivi centenari, non ha riscontrato casi di eccezionale rilevanza storica. Per ulteriori due Comitati, l'esclusione è stata motivata in ragione del loro contenuto esclusivamente locale.

La Relazione dà altresì conto della decisione di non procedere all'istituzione di 3 Edizioni nazionali. Si tratta dell'Edizione nazionale Codice Diplomatico Poliano (progetto escluso per l'entità eccessiva della richiesta economica); Edizione nazionale delle Opere di Vincenzo Monti (escluso per insufficiente rilevanza culturale); Edizione nazionale delle Opere di Vincenzo Maria Romano (escluso per insufficiente rilevanza scientifica e per eccessiva richiesta economica).

Risultano altresì accolte le richieste di proroga, senza rifinanziamento, delle seguenti Edizioni nazionali *post legem* n. 420 del 1997: dei Carteggi e Documenti Verdiani; delle Opere di Cesare Zavattini.

Non sono state accolte le richieste di rifinanziamento delle seguenti Edizioni nazionali (*post legem* n. 420 del 1997): delle Opere di Vincenzo Bellini (in cui si rileva la scarsità della produzione editoriale pari a tre volumi in 21 anni); dei Commenti Danteschi (in cui si rileva che in 21 anni sono stati pubblicati solo 26 volumi sui 75 previsti); delle traduzioni italiane nel mondo (in cui si ritiene che siano adeguate le risorse già stanziare).

L'articolo 2 reca la ripartizione di ulteriori risorse pari a euro 250.000 destinate alle Edizioni Nazionali *ante legem* n. 420 del 1997.

Le risorse sono ripartite tra le seguenti Edizioni nazionali: delle Opere di Dante Alighieri; delle Opere di Pietro Aretino; delle Opere di Antonio Canova; delle Opere di Giosuè Carducci; delle Opere di Benedetto Croce; delle Opere di Gabriele D'Annunzio; delle Opere di Giovan Battista Della Porta; delle Opere di Paolo Giovio; delle Opere di Pirro Ligorio; delle Opere di Niccolò Machiavelli; delle Opere di Alessandro Manzoni; dell'Opera omnia di Claudio Monteverdi; delle Opere di Nicolo Paganini; delle Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina; delle Opere di Giovanni Verga.

Sulla base della Relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, risulta che sia stata prorogata, senza rifinanziamento, solo l'Edizione nazionale relativa agli Indici e Cataloghi delle Biblioteche Italiane.

Invero, parrebbe che la medesima decisione sia stata assunta anche per l'Edizione relativa agli scritti di Giuseppe Garibaldi, tenuto conto che nel decreto non appare nella tabella contenente l'elenco delle Edizioni *ante legem* beneficiarie del sostegno finanziario in commento (mentre nella relazione illustrativa la medesima Edizione risulta nell'elenco dei beneficiari, senza peraltro che sia quantificato il relativo importo finanziario).

Desidera infine ricordare il significato che assume nelle intenzioni della Commissione cultura l'espressione di questo parere, come già più volte ricordato dalla Commissione stessa.

Il lavoro preparatorio svolto dalla Consulta risulta prezioso perché diventa un riconoscimento formale che offre veste giuridica alla celebrazione di personalità del passato che bene hanno merito per il nostro Paese. È a partire da questo riconoscimento, che assume valore di testimonianza, che si auspica vengano riconosciuti in alcuni casi finanziamenti più significativi per anniversari di particolare importanza.

Ricorda che il Senato ha segnalato quali meritevoli di un ampliamento delle risorse destinate alle celebrazioni del centenario di

Matteotti e il cinquecentenario di Luca Signorelli. A suo avviso sarebbe importante segnalare anche l'anniversario dei 100 anni della nascita di Italo Calvino, l'autore italiano più tradotto a livello internazionale. Sono in via di preparazione progetti di grande interesse che meritano di poter contare su contributi pubblici e privati in virtuosa sinergia.

Vittoria CASA, *presidente*, si associa alla segnalazione della deputata Piccoli Nardelli del centenario della nascita di Italo Calvino.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 114.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, ricorda che la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori (fondata nel 1882) giovedì 8 settembre 2022 ha rinnovato i propri vertici: l'Assemblea Generale ha eletto il Consiglio di Sorveglianza; il Consiglio di Sorveglianza della Siae ha a sua volta eletto Salvatore Nastasi (detto Salvo) quale nuovo Presidente del Consiglio di Gestione, attraverso una libera elezione che ha visto un voto all'unanimità di tutte le componenti della Siae. Ricorda che l'elezione arriva a conclusione naturale del mandato del Maestro Mogol che, cogliendo l'occasione, vuole ringraziare per quanto ha fatto in questi anni e che, da Presidente onorario, continuerà a garantire prestigio e pluralità alla Siae.

Ricorda che la Società italiana degli autori, istituita nel 1882, assume l'attuale denominazione di SIAE nel 1927: essa, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2008, è un ente pubblico economico a base associativa, che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore. La SIAE assicura ad autori ed editori la remunerazione del proprio lavoro, quindi delle opere dell'ingegno, riconoscendo loro il diritto a un compenso per i vari tipi di utilizzazione, dai concerti alla radio e televisione, dai teatri alle sale ballo, dal cinema ai bar, nell'Internet, nella telefonia mobile e così via, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi. Alla SIAE è affidato il compito di autorizzare le utilizzazioni delle opere, ricevere da chi le utilizza i compensi dovuti e distribuirli agli aventi diritto (autori ed editori), per tutti i generi artistici: musica, lirica, cinema, teatro, letteratura, arte visiva, radiotelevisione (è infatti una società «generalista»). E proprio il suo essere generalista ne fa uno strumento fondamentale per la tutela, e la valorizzazione, dei repertori minori e dei piccoli autori, ragione per cui è dotata di una base associativa così estesa. Nell'*offline* tutto questo avviene attraverso una rete capillare di uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, allo scopo di tutelare più di 62 milioni di opere italiane e straniere. Per quanto riguarda l'*online*, la SIAE rilascia diversi tipi di licenze, per consentire agli operatori del *web* di avere pieno titolo per la diffusione delle opere via Internet, dove si gioca una partita strategica e decisiva per il futuro della cultura italiana. L'attività della SIAE riguarda quindi l'intero settore dell'industria culturale e dello spettacolo. In questo modo, nel tutelare i diritti del singolo associato, promuove il diritto alla crescita culturale dell'intera comunità dei cittadini e svolge un'azione fondamentale per il settore.

Precisa che l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della cultura, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

In base allo statuto dell'ente, il Consiglio di gestione della SIAE è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza; essi, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è designato Presidente del Consiglio di gestione. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della SIAE, il Presidente del Consiglio di gestione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferisce quindi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di nomina di Salvatore Nastasi – già vice Presidente da settembre 2018, anno in cui ha promosso il primo studio di valutazione di impatto dei bandi Siae «Per Chi Crea» e «Sillumina» che ricorda essere stata un'operazione di assoluta avanguardia nella politica culturale italiana – a Presidente del Consiglio di gestione della SIAE, sulla quale è stato acquisito il previsto concerto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricordata l'unanimità del voto delle componenti di Siae e la procedura di elezione avvenuta a naturale scadenza del mandato del Maestro Mogol, sottolinea l'importanza del processo di voto all'interno di un ente a base associativa, caratterizzato da una dinamica e propositiva vita democratica interna finalizzata all'adeguata rappresentanza delle diverse componenti autoriali, creative ed editoriali di tutti i settori del panorama culturale italiano, dalla musica fino alla lirica. Ritiene che, per queste ragioni, tale processo e, di conseguenza, le scelte elettive interne, meritino grande rispetto: tanto per la comunità di Siae che così si è espressa, quanto per il successore del Maestro Mogol che è stato votato dalla base associativa.

Con riferimento al profilo professionale di Salvatore Nastasi, rinvia per ogni approfondimento al suo *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina trasmessa dal Governo. Tuttavia ritiene opportuno sottoli-

neare alcuni passaggi rilevanti. Ricorda quindi che Nastasi è uno dei più profondi conoscitori del sistema culturale italiano, nelle sue articolazioni e nelle sue potenzialità: competenze ed esperienze che, a suo avviso, risulteranno fondamentali nel momento in cui SIAE si accinge ad affrontare importantissime sfide per il futuro prossimo, a partire dal contrasto del fenomeno del *value gap*, ovvero il trasferimento di ricchezza – nell'economia del sistema culturale digitale – a favore delle piattaforme *web*, a danno degli autori e dei creativi. Sottolinea che la complessità delle sfide che il comparto culturale e creativo si troveranno ad affrontare necessitano di una SIAE forte, coesa, competente, innovativa. Ricorda come, del resto, anche le reazioni del mondo della cultura, da Claudio Baglioni a Paolo Sorrentino, fino al Maestro Riccardo Muti, hanno espresso un profondo apprezzamento per l'elezione di Nastasi, in virtù della grande esperienza (a fronte dell'età) e della enorme competenza nella materia.

Alla luce quindi dell'elevato profilo culturale e professionale della personalità votata dalla base associativa di Siae, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Daniele BELOTTI (LEGA), rilevato che la Commissione 7° del Senato non ha accolto la proposta di votare in senso favorevole sulla nomina di Nastasi, chiede se abbia senso procedere comunque alla votazione presso la Commissione cultura della Camera.

Paolo LATTANZIO (PD) ricorda che il parere della Commissioni parlamentari sulle nomine non è vincolante e che, comunque, le due votazioni sono indipendenti tra loro.

Daniele BELOTTI (LEGA) ribadisce di trovare bizzarro procedere a tale votazione nell'ultima seduta della legislatura.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottolinea che proprio perché il Senato ha espresso il suo parere è opportuno che anche la Commissione cultura della Camera si esprima sulla nomina pur rilevando l'eventuale anomalia di un parere difforme sull'elezione di un'Assemblea che si è già espressa sui propri organi direttivi.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022. (Atto n. 415).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022 (atto del Governo n. 415);

rilevata l'opportunità di segnalare l'anniversario dei 100 anni della nascita di

Italo Calvino, l'autore italiano più tradotto a livello internazionale, per la celebrazione dei quali sono in corso di preparazione progetti che meritano di poter contare su contributi pubblici e privati in virtuosa sinergia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	3
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla composizione del Comitato permanente per i pareri	7
---	---

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2022, denominato « <i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i> » relativo all'acquisizione di unità navali tipo pattugliatori (<i>Offshore Patrol Vessel – OPV</i>) di nuova generazione e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 409 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2022, denominato « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> », relativo all'acquisizione di 12 unità navali tipo « <i>Cacciamine di nuova generazione (CNG)</i> » e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 410 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato « <i>Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101</i> », relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare. Atto n. 416 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato « <i>Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER</i> », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano. Atto n. 417 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al mantenimento delle capacità	

operative – <i>Mid Life Update</i> dei cacciatorpediniere della Classe Doria. Atto n. 418 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato « Ammodernamento del carro ARIETE ». Atto n. 419 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Schema di decreto ministeriale concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa. Atto n. 420 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato « Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo », costituito dal segmento volo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa. Atto n. 421 (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato « GLORIA-Global RPAS Insertion Architecture », relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i> (RPAS) negli spazi aerei nazionali. Atto n. 422 (<i>Esame e rinvio</i>) .	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato « Nuove unità anfobie », relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfobie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari. Atto n. 423 (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato « SDR-EVO », relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo <i>Software Defined Radio</i> . Atto n. 424 (<i>Esame e rinvio</i>) ..	35
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato « Sistema satellitare ottico di III generazione », relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio. Atto n. 425 (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 426 (<i>Esame e rinvio</i>) .	38
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato « <i>High Altitude Platform Systems</i> ». Atto n. 427 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato « Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) », relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano. Atto n. 428 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 429 (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della « famiglia di sistemi d'arma della componente pesante » (<i>Armored Infantry Combat System – AICS</i>) dell'Esercito italiano. Atto n. 430 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Sull'ordine dei lavori	45

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
--	----

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Doc. LVII-bis, n. 6 (<i>Esame e conclusione</i>)	57
SEDE REFERENTE:	
DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	63
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno 2022. Atto n. 415 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	101
Proposta di nomina del dottor Salvatore Nastasi a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 114 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98

